Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 165 del 15 luglio 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 63

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1988 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 1° dicembre 1980).

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1988 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1988 — e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione — pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1988.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 16 marzo 1988, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 marzo-15 giugno 1988 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri, saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 ottobre 1988.

Quando fra i testi facenti fede di un accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 MARZO-15 GIUGNO 1988

Segue TABELLA 1

(1) I «Piani d'azione non si pubblicano per motivi tecnici».

XIX

24 ottobre 1983, Roma

Accordo quadro fra Italia e Costa Rica per la cooperazione tecnica (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, consapevoli dell'importanza che riveste la cooperazione economica, sociale, finanziaria e culturale; convinti delle relazioni di amicizia esistenti fra i due Stati ed i loro popoli ed animati dal fermo desiderio di intensificare tali relazioni traducendole sempre piu' in un'effettiva e permanente collaborazione volta a sostenere lo sviluppo economico e sociale; hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Nel rispetto dei principi sopra enunciati, le due Parti si impegnano a portare a termine azioni concrete per intensificare i rapporti reciproci di cooperazione tecnica a medio e lungo termine, nei settori che verranno specificati al seguente Articolo 2, riservando particolare attenzione alla collaborazione fra organismi ed imprese pubbliche e private ed associazioni cooperative dei due Paesi.

ARTICOLO 2

I seguenti settori sono considerati prioritari per la cooperazione fra i due Paesi:

1. agricoltura, pesca e agro-industria, con particolare riguardo alla produzione alimentare;
2. energia, con particolare riguardo alle fonti energetiche diverse dal petrolio;
3. formazione professionale e attivita' di promozione delle esportazioni;

(1) Scambio delle notifiche: 10 aprile 1984 - 21 marzo 1988. Entrata in vigore: 21 marzo 1988.

4. industrie estrattive e delle costruzioni;
5. cooperazione universitaria;
6. qualsiasi altro settore che le Parti ritengano di interesse reciproco e che esse indicheranno mediante la stipulazione di Protocolli esecutivi del presente Accordo.

ARTICOLO 3

Nell'ambito del presente Accordo, le due Parti firmeranno, qualora lo considerino necessario, Protocolli specifici per l'esecuzione di programmi e progetti di cooperazione nei settori elencati nel precedente Articolo 2. Tali Protocolli entreranno in vigore in conformita' degli ordinamenti interni delle due Parti.

ARTICOLO 4

Le due Parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, assicureranno tutta l'assistenza possibile alle persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento delle attivita' previste dai Protocolli cui viene fatta menzione nel presente Accordo; esse faciliteranno altresi' la concessione di permessi ed autorizzazioni per le forniture ed i servizi previsti in tali Protocolli e per gli spostamenti di rappresentanti ufficiali, esperti, tecnici e consulenti che svolgano attivita' previste dai Protocolli medesimi.

Gli esperti, che una delle Parti inviera', nell'ambito del presente Accordo, in missione nel territorio dell'altra Parte, potranno usufruire di quelle facilitazioni consentite dalla legislazione della Parte ospitante, necessarie per lo svolgimento della loro attivita' di cooperazione.

Gli esperti italiani in missione in Costa Rica potranno comunque usufruire del trattamento previsto per gli esperti delle Nazioni Unite dalla Convenzione sulle Prerogative e Immunita' delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 5

Per la realizzazione del presente Accordo, le Parti convengono di costituire una Commissione Mista inter-governativa che potra'' negoziare, qualora risultasse necessario, i programmi e progetti specifici sottoposti dalle competenti Autorita' di una delle Parti all'approvazione dell'altra Parte.

ARTICOLO 6

A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, ogni forma di cooperazione fra le Parti dovra' essere canalizzata attraverso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri e Culto della Repubblica di Costa Rica.

ARTICOLO 7

Le disposizioni del presente Accordo non modificheranno i diritti e obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali da esse sottoscritti.

Ne' tali disposizioni modificheranno diritti e obblighi delle Parti che derivino da accordi stipulati fra le stesse anteriormente al presente Accordo.

ARTICOLO 8

I due Governi si notificheranno mediante Scambio di Note l'adempimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo, che avra' luogo alla data dell'ultima di tali notificazioni.
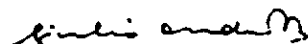
Il presente Accordo potra' essere modificato, previa intesa fra le Parti. Tali modifiche entreranno in vigore una volta che le Parti si siano notificate mediante Scambio di Note

l'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne all'uopo necessarie.
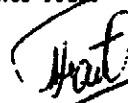
Il presente Accordo potra' essere denunciato dalle Parti. La denuncia avra' effetto alla scadenza di centottanta giorni dalla data in cui essa sara' notificata formalmente all'altra Parte.

Nel caso di denuncia, le disposizioni del presente Accordo continueranno ad avere efficacia soltanto per quanto riguarda la disciplina dei progetti di cooperazione in atto e fino a quando questi ultimi verranno portati a termine.

Fatto a Roma, il 24 ottobre 1983, in duplice originale nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica di Costa Rica

XX

5 gennaio 1984, Libreville

Accordo fra Italia e Gabon relativo alla costituzione di una commissione mista per lo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi (1).

LE GOUVERNEMENT DEL LA REPUBLIQUE ITALIENNE D'UNE PART

LE GOUVERNEMENT DEL LA REPUBLIQUE GABONAISE D'AUTRE PART

DENOMMES CI-APRES "LES PARTIES CONTRACTANTES"

ANIMES PAR LA COMMUNE VOLONTE DE CONSOLIDER ET RENFORCER LEUR COOPERATION DANS TOUS LES DOMAINES.

SONT CONVENUS DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD.

ARTICLE I

LES PARTIES CONTRACTANTES INSTITUENT PAR LE PRESENT ACCORD UNE COMMISSION MIXTE DE COOPERATION ITALO - GABONAISE CI - APRES DENOMMEE "LA COMMISSION MIXTE".

ARTICLE II

LA COMMISSION MIXTE EST COMPOSEE DE REPRESENTANTS LES DEUX GOUVERNEMENTS. CHAQUE DELEGATION EST DIRIGEE EN PRINCIPE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET OU DE LA COOPERATION.

ARTICLE III

LA COMMISSION MIXTE A POUR MISSION DE RECHERCHER LES VOIES ET MOYENS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER LA COOPERATION ENTRE LES DEUX ETATS. NOTAMMENT DANS LES DOMAINES ECONOMIQUE, TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET CULTUREL.

(1) Entrata in vigore a seguito dello scambio di ratifiche: 29 marzo 1988.

ELLE A EGALEMENT COMPETENCE POUR RECHERCHER DES SOLUTIONS AUX PROBLEMES QUI NAITRAIENT DE L'INTERPRETATION OU DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ACCORDS PASSES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES.-

A R T I C L E IV

LA COMMISSION MIXTE PEUT INSTITUER DES SOUS - COMMISSIONS ET COMITES AD HOC POUR L'ETUDE APPROFONDIE DE QUESTIONS PARTICULIERES.

A R T I C L E V

LES CONCLUSIONS DES SOUS - COMMISSIONS ET COMITES AD HOC VISES A L'ARTICLE IV SONT SOUMISES A L'APPROBATION DE LA COMMISSION MIXTE.

A R T I C L E VI

LA COMMISSION MIXTE SE REUNIT. EN TANT QUE DE BESOIN.A LA DATE FIXEE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES DEUX PARTIES SUR PROPOSITION DE L'UNE D'ENTRE ELLES, ALTERNATIVEMENT AU GABON ET EN ITALIE.

A R T I C L E VII

LE PRESENT ACCORD ENTRERA EN VIGUEUR A LA DATE DE L'ECHANGE DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION.

A R T I C L E VIII

CHACUNE DES PARTIES CONTRACTANTES POURRA. A TOUT MOMENT. DENONCER LE PRESENT ACCORD. CETTE DENONCIATION PRENDRA EFFET SIX MOIS APRES NOTIFICATION ECRITE TRANSMISE A L'AUTRE PARTIE PAR VOIE DIPLOMATIQUE.

CHAQUE PARTIE CONTRACTANTE PEUT DEMANDER L'AMENDEMENT OU LA REVISION TOTALE DU PRESENT ACCORD.

LES CLAUSES AMENDEES OU REVISEES D'UN COMMUN ACCORD ENTRERONT EN VIGUEUR DES LEUR APPROBATION PAR LES PARTIES CONTRACTANTES.

FAIT A LIBREVILLE, le 05 JANVIER I984
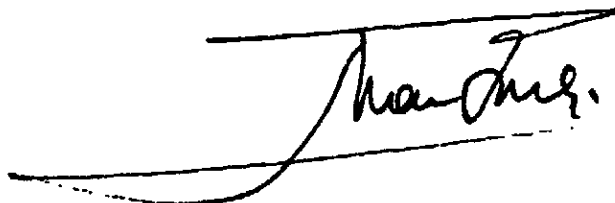
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX EN LANGUE FRANCAISE.

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE.

GIULIO ANDREOTTI
MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

MARTIN BONGO
MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana,

Il Governo della Repubblica del Gabon,

in appresso denominate "Parti contraenti"

animati da una comune volontà di consolidare e di rafforzare la loro cooperazione in tutti i settori,

hanno convenuto di concludere il presente Accordo.

ARTICOLO I

Con il presente Accordo, le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista di cooperazione italo-gabonese, in appresso denominata "la Commissione mista".

ARTICOLO II

La Commissione mista è composta da rappresentanti dei due Governi. Ciascuna delegazione è diretta, di norma, dal Ministro degli Affari Esteri e/o della Cooperazione.

ARTICOLO III

La Commissione mista ha come missione di ricercare canali e mezzi atti a rafforzare la cooperazione tra i due Stati, in particolare nel settore economico, tecnico, scientifico e culturale.

E' altresì di sua competenza la ricerca di soluzioni ai problemi che potrebbero derivare dall'interpretazione o dall'applicazione delle disposizioni degli accordi stipulati tra le Parti contraenti.

ARTICOLO IV

La Commissione mista può istituire sotto-commissioni e comitati ad hoc per l'esame approfondito di particolari questioni.

ARTICOLO V

Le conclusioni delle sotto-commissioni e Comitati ad hoc di cui all'articolo IV, sono sottoposte all'approvazione della Commissione Mista.

ARTICOLO VI

La Commissione mista si riunisce, ove necessario, alla data stabilita di comune accordo tra le due Parti su proposta di una di esse, alternativamente in Gabon ed in Italia.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

ARTICOLO VIII

Ciascuna delle Parti contraenti potrà, in ogni tempo denunciare il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo una notifica scritta trasmessa all'altra Parte per le vie diplomatiche.

Ciascuna Parte contraente può domandare l'emendamento o la totale revisione del presente Accordo.

Le clausole emendate o rivedute di comune accordo entreranno in vigore sin dall'atto della loro approvazione da parte delle Parti contraenti.

Fatto a Libreville, il 5 gennaio 1984
In due esemplari in originali in lingua francese

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GABON
Giulio Andreotti	Martin Bongo
Ministro degli Affari Esteri	Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione.

XXI

25 giugno 1987, Roma

Accordo fra Italia e Gabon per il consolidamento del debito (1).

ACCORDO

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Gabonaise, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 21 Janvier 1987 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette extérieure Gabonaise, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation des dettes de la République Gabonaise ou bénéficiant de sa garantie, en principal et intérêts contractuels, envers l'Italie, échues à partir du 21 Septembre 1986 et non réglées à la date du présent Accord ainsi que celles à échoir jusq'au 31 Décembre 1987 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un réglement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Juillet 1986 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE"; ci-après dénommée "SACE".

Les montants des dettes en question sont indiqués dans l'Annexe au présent Accord at pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

Il est entendu que le service de la dette résultant de l'Accord italo-gabonais signé à Rome le 23

(1) Entrata in vigore: 25 giugno 1987.

Juillet 1979 n'est pas affecté par le présent rééchelonnement.

ARTICLE II

a) Les sommes représentant les 100% des montants en principal et les 90% des montants en intérêts des dettes visées à l'Article I, seront remboursées et transferées par la Caisse Autonome d'Amortissement (ci-après dénommée "Caisse"), agissant pour le compte de la République Gabonaise, à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera reglé le 15 Novembre 1991 et le dernier le 15 Mai 1997.

b) Les sommes représentant les 10% des montants en intérêts des dettes visées a l'Article I, seront remboursées et transferées par la "Caisse" à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions respectifs en 4 versements annuels égaux et successifs, le premier intervenant le 30 Juin 1988 et le dernier le 30 Juin 1991.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, la "Caisse" s'engage à rembourser et à transférer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance jusq'au règlement total des dettes mêmes, selon les dispositions prévues à l'Article II aux taux d'intérêts de **6,60 %** p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA, , de **8,60 %** p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs CFA, de **4,50 %** p.a. pour ce qui concerne les dettes en D.M. et de **10,20 %** p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lire Italiennes.

Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions respectifs comme suit:

- pour les dettes visées à l'Article II, paragraphe a), en versements semestriels dont le premier échéant le 15 Mai 1988;
- pour les dettes visées à l'Article II, paragraphe b) aux mêmes dates indiquées dans ledit paragraphe.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur la liste annexée. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses desdits contrats ou conventions, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue aprés le 30 Juin 1986 ayant pour effet d'augmenter les engagements de la République Gabonaise envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le présent Accord.

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
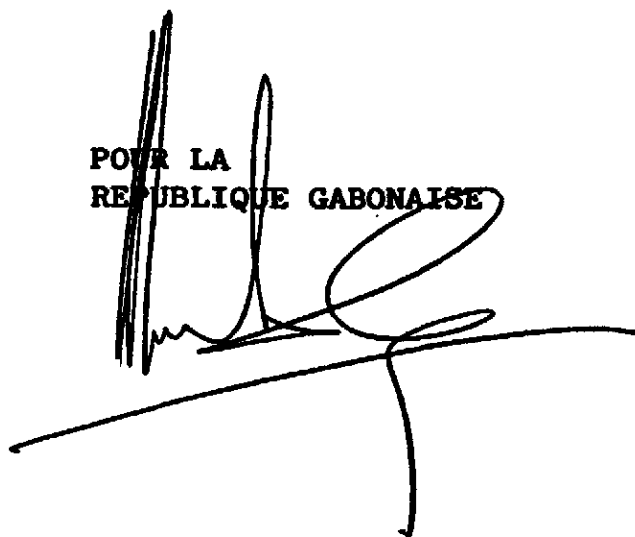
En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome
en deux exemplaires, en langue française
le 25 Juin 1987

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Carlo Gelvagg

POUR LA REPUBLIQUE GABONAISE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Gabon, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 gennaio 1987 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativi al consolidamento del debito esterno del Gabon, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti della Repubblica del Gabon o che beneficiano della sua garanzia, in capitale ed interessi contrattuali, nei confronti dell'Italia, scaduti a decorrere dal 21 settembre 1986 e non saldati alla data del presente Accordo, nonché di quelli a scadere al 31 dicembre 1987 e non saldati, relativi alle forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un saldo scaglionato su un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulate anteriormente al 1 luglio 1986 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italian per il tramite della "SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE", in appresso denominata "SACE".

Gli importi dei debiti in oggetto sono indicati nell'Annesso al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Rimane inteso che il presente riassetto non concerne il servizio del debito risultante dall'Accordo italo-gabonese firmato a Roma il 23 luglio 1979.

ARTICOLO II

a) Le somme che costituiscono il 100% degli importi in capitale ed il 90% degli importi in interessi dei debiti di cui all'Articolo I, saranno rimborsate e trasferite dalla Cassa Autonoma di Ammortamento (in appresso denominata"Cassa"), agente per conto della Repubblica del Gabon, alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni, in 12 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali sarà saldata il 15 Novembre 1991 e l'ultima il 15 Maggio 1997.

b) Le somme che costituiscono il 10% degli importi in interessi dei debiti di cui all'ArticoloI, saranno rimborsate e trasferite dalla "Cassa" alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni in 4 rate annue uguali e consecutive, la prima delle quali da versarsi il 30 giugno 1988 e l'ultima il 30 giugno 1991.

ARTICOLO III

La Cassa s'impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia, sull'importo totale di ogni debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione a partire dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, secondo le disposizioni previste all'Articolo II al tasso d'interesse del 6,60%annuo per quanto riguarda i debiti in dollari USA, dell'8,60%annuo per quanto riguarda il debito in franchi CFA, del 4,50 % annuo per quanto riguarda i debiti in D.M. e del 10,20% annuo per quanto riguarda i debiti in lire italiane.

Gli interessi saranno saldati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni, nel modo seguente:

- per i debiti di cui all'Articolo II, paragrafo a), per mezzo di rate semestrali la prima delle quali a scadere il 15 maggio 1988;

- per i debiti di cui all'Articolo II, paragrafo b) alle stesse date indicate in detto paragrafo.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli legali previsti dal diritto comune, o gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I ed indicati nell'elenco allegato. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni, in particolare le clausole relative alle modalità di pagamento ed alle date delle scadenze.

Ogni modifica di contratti o di convenzioni verificatasi successivamente al 30 giugno 1986 che ha come effetto di incrementare gli impegni della Repubblica del Gabon nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non previsto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma
in due esemplari, in lingua francese
il 25 giugno 1987

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA DEL GABON

XXII

16 ottobre 1987, Roma

Accordo di consolidamento fra Italia e Zaire (1).

ACCORDO

Le Gouvernement de la République Italienne et le Conseil Exécutif de la République du Zaire, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 18 Mai 1987 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation des dettes zairoises, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes du Zaire envers l'Italie, en principal et intérêts contractuels (à l'exclusion des intérêts de retard), échues et non réglées au 31 Mars 1987 et échues à partir du 1er Avril 1987 et non payées à la date du présent Accord ainsi que celles à échoir jusqu'au 14 Mai 1988 et non payées se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financiéres prévoyant un réglement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 30 Juin 1983 et bénéficiant d'une garantie de

(1) Entrata in vigore: 16 ottobre 1987.

l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après dénommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des dettes, en principal et intérêts de consolidation (à l'exclusion des intérêts de retard), échues et non réglées au 31 Mars 1987 et échues à partir du ler Avril 1987 et non payées à la date du présent Accord ainsi que celles à échoir jusqu'au 14 Mai 1988 et non payées resultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Conseil Exécutif de la République du Zaire conclus en application des Procés Verbaux multilateraux de Paris du 16/6/1976, du 7/7 et du ler/12/1977, du 11/12/1979, du 9/7/1981, du 20/12/1983 et du 18/9/1985 (Annexe B).

Il est entendu que le service de la dette résultant de l'Accord bilatéral de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Conseil Exécutif de la République du Zaire, signé le 15/1/1987 en application du Procés Verbal multilateral de Paris du 15/5/1986, n'est pas concerné par le présent réaménagement.

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I, paragraphes a) et b) seront remboursées et transferées sur ordre de l'OGEDEP par la Banque du Zaire, agissant pour le compte du Conseil

Exécutif de la République du Zaire (ci-après dénommée "Banque"), à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions respectifs, en 18 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 30 Avril 1994 et le dernier le 31 Octobre 2002.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, le Conseil Exécutif de la Republique du Zaire, s'engage à rembourser et à transferer par l'entremise de la "Banque" aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question calculés à partir de la date d'échéance jusq'au réglement total des mêmes dettes selon les dispositions prévues à l'Article II.

Le taux d'intérêts sera de 6,50% par an pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA, de 6% par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Belges, de 9% par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes et de 3,50% par an pour ce qui concerne les dettes en Marks Allemands, sauf dans le cas où les contrats ou les conventions respectifs auraient prévu un taux supérieur.

Les intérêts seront réglés en versements semestriels (30 Avril - 31 Octobre) dont le premeir échéant le 31 Octobre 1988.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens

juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées (*). En consequence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 29 Juin 1983 ayant pour effet d'augmenter les engagements du Zaire envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le présent Accord.
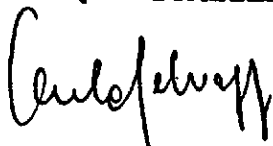
ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
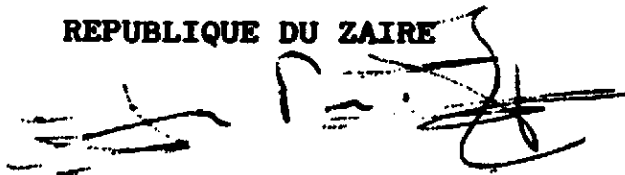
En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilitiés ont signé le présent Accord.

Fait à Rome en
deux exemplaires, en langue
française le **16 OCTOBRE 1987**

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE

(*) Non pubblicate per motivi tecnici.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo della Repubblica dello Zaire, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo verbale sottoscritto a Parigi il 18 maggio 1987 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", concernenti il consolidamento dei debiti dello Zaire, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda:

a) il consolidamento dei debiti dello Zaire nei confronti dell'Italia, in quota capitale ed interessi contrattuali (eccetto gli interessi di mora) giunti a scadenza e non pagati al 31 marzo 1987, di quelli scaduti fin dal 1° aprile 1987 e non saldati alla data del presente Accordo, nonché di quelli in scadenza fino al 14 maggio 1988 e non saldati relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori, nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un saldo scaglionato per un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria conclusi prima del 30 giugno 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la "Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", in appresso denominata "SACE"(Annesso A);

b) il consolidamento dei debiti in quota capitale ed interessi di consolidamento (eccetto gli interessi di mora) giunti a scadenza e non pagati al 31 marzo 1987, di quelli scaduti fin dal 1° aprile 1987, e non saldati alla data del presente Accordo, nonché di quelli in scadenza fino al 14 maggio 1988 e non saldati, risultanti da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo della Repubblica dello Zaire conclusi in attuazione dei Processi Verbali multilaterali di Parigi del 16/6/1976, del 7/7 e del 1/12/1977, dell'11/12/1979, del 9/7/1981, del 20/12/1983 e del 18/9/1985 (Annesso B).

Rimane inteso che il presente riassetto non concerne il servizio del debito risultante dall'Accordo bilaterale di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo della Repubblica dello Zaire, firmato il 15/1/1987 , in attuazione del Processo Verbale multilaterale di Parigi del 15/5/1986.

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I, paragrafi a) e b) saranno rimborsati e trasferiti su ordine dell'OGEDEP dalla Banca dello Zaire agente per conto del Consiglio Esecutivo della Repubblica dello Zaire (in appresso denominata "Banca") alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni in 18 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali sarà versata il 30 aprile 1994 e l'ultima il 31 Ottobre 2002.

ARTICOLO III

Il Consiglio Esecutivo della Repubblica dello Zaire si impegna a rimborsare ed a trasferire tramite la "Banca" agli aventi diritto in Italia, sull'importo totale di ogni debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del presente Accordo,gli interessi relativi ai debiti in oggetto calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino a concorrenza del saldo totale degli stessi in conformità con le disposizioni previste all'Articolo III.

Il tasso d'interesse sarà del 6,50% l'anno per quanto riguarda i debiti in dollari USA, del 6% l'anno per quanto riguarda i debiti in franchi belgi, del 9% l'anno per quanto riguarda i debiti in lire italiane e del 3,50% l'anno per quanto riguarda i debiti in marchi tedeschi eccetto nei casi in cui un tasso superiore fosse previsto dai rispettivi contratti o convenzioni.

L'ammortamento avverrà in rate semestrali (30 aprile - 31 Ottobre) la prima delle quali con scadenza il 31 ottobre 1988.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli legali previsti dal diritto comune o gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I, indicati nelle tabelle in annesso. Di conseguenza nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni, in particolare le clausole relative alle modalità di pagamento ed alle date delle scadenze.

Ogni modifica di contratti o convenzioni sopravvenuta dopo il 29 giugno 1983 che ha come effetto di incrementare gli impegni dello Zaire nei confronti dell'Italia, sarà considerata come un nuovo impegno non previsto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma in

due esemplari in lingua

francese il 16 OTTOBRE 1987

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE

XXIII

25 settembre-18 novembre 1987, Ginevra

Scambio di Note fra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) relativo al Seminario sulle statistiche ecologiche della Commissione economica per l'Europa da tenersi a Roma dal 28 marzo al 1° aprile 1988, con Annesso (1).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE A GINEVRA

AL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE A GINEVRA

25 septembre 1987

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-après le texte de l'arrangement établi entre l'Organisation des Nations Unies (désignée dans la suite de ce texte par le mot "l'Organisation") et le Gouvernement de l'Italie (désigné dans la suite de ce texte par les mots "le Gouvernement"), relatif au Séminaire sur les statistiques écologiques, de la Commission économique pour l'Europe, qui doit se tenir, sur l'invitation du Gouvernement, à Rome, du 28 mars au 1er avril 1988.

"ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ITALIE ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES RELATIF AU SEMINAIRE SUR LES STATISTIQUES ECOLOGIQUES, DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE, QUI DOIT SE TENIR, SUR L'INVITATION DU GOUVERNEMENT, A ROME, DU 28 MARS AU 1ER AVRIL 1988.

1. Les participants au séminaire sont invités par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, conformément au Règlement intérieur de la Commission et de ses organes subsidiaires.

2. Le Gouvernement n'opposera aucun obstacle à l'entrée et à la sortie des participants dont la présence aux séances est autorisée par l'Organisation. Il accordera tous visas nécessaires à ces participants, sans délai et à titre gracieux. La Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, à laquelle l'Italie est partie, est applicable pour le séminaire.

3. Conformément au paragraphe 5 de la résolution 31/140, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1976, le Gouvernement prendra à sa charge tout supplément de dépenses résultant directement ou indirectement du séminaire.

4. Dispositions financières

a) Le Gouvernement paiera le montant effectif des dépenses supplémentaires causées directement ou indirectement par la tenue du séminaire à Rome et non à l'Office des Nations Unies à Genève. Ce montant, que l'on estime provisoirement à environ 6,400 dollars des Etats-Unis, comprendra notamment les dépenses supplémentaires correspondant aux frais de voyage et indemnités des fonctionnaires de l'Organisation affectés au séminaire, de même que les

(1) Entrata in vigore: 18 novembre 1987.

frais d'expédition de la documentation du séminaire à Rome et de Rome. Le secrétariat prendra les dispositions nécessaires pour ces voyages et expéditions conformément aux Statut et Règlement du personnel de l'Organisation et à ses pratiques administratives en la matière pour ce qui est des conditions de voyage, quantités de bagages autorisés, indemnités de subsistance (per diem) et faux frais au départ et à l'arrivée. Les frais de téléphone et de télex correspondant aux communications officielles à partir du lieu de la conférence seront à la charge du Gouvernement.

b) Le Gouvernement mettra à la disposition de l'Organisation, le 14 février 1988 au plus tard, une somme de 6,400 dollars des Etats-Unis représentant le montant estimatif total indiqué au paragraphe a) ci-dessus. Cette somme sera intégralement versée en dollars des Etats-Unis par virement bancaire à la Lloyds Bank International, 1 Place Bel-Air, 1211 Genève 11 (Suisse), en faveur du UN Geneva Fund No 4, à porter au crédit du compte No. 183-547-01-10 (US dollars), avec mention du titre et de la date de la réunion pour laquelle ce versement anticipé sera effectué.

c) Le Gouvernement fera, à la demande de l'Organisation, les autres versements anticipés qui pourraient être nécessaires pour que cette dernière n'ait à aucun moment à financer au moyen de ses propres ressources les dépenses supplémentaires qui sont à la charge du Gouvernement.

d) La somme mentionnée au paragraphe b) ci-dessus servira uniquement à couvrir les dépenses engagées par l'Organisation au titre du séminaire.

e) Une fois le séminaire terminé, l'Organisation présentera au Gouvernement des états comptables détaillés faisant apparaître le supplément de dépenses engagées par l'Organisation en raison de la tenue du séminaire à Rome et non à l'Office des Nations Unies à Genève, et qui est à la charge du Gouvernement en vertu du paragraphe a) ci-dessus. Les dépenses seront exprimées en dollars des Etats-Unis au taux de change officiel appliqué par l'Organisation au moment où les paiements auront été faits. Sur la base de ces états comptables, l'Organisation remboursera au Gouvernement toute fraction non dépensée de la somme déposée au compte cité au paragraphe b) ci-dessus. Si les dépenses supplémentaires effectives sont supérieures au montant du dépôt, le Gouvernement remboursera le solde correspondant dans un délai d'un mois à compter de la réception des états détaillés. Les comptes définitifs feront l'objet d'une vérification comptable conformément aux Règlement financier et règles de gestion financières de l'Organisation et seront apurés sous réserve de toutes observations pouvant découler de la vérification opérée par le Comité des commissaires aux comptes.

5. Le Gouvernement mettra à la disposition du séminaire le personnel, les locaux, les installations et les fournitures nécessaires, sur la base de la note ci-annexée.

6. Le Gouvernement se reconnaît responsable de tous dommages-intérêts qui pourraient être réclamés à l'Organisation en raison de dommages causés aux installations décrites sous le point 5, de dommages aux personnes ou aux biens d'autrui ou de dommages causés du fait de l'emploi de personnel local; il ne tiendra l'Organisation pour responsable ni de ces faits ou dommages, ni des suites d'éventuelles réclamations pour de tels faits ou dommages.

7. La salle, le bureau et les autres locaux et installations que le Gouvernement mettra à la disposition du séminaire constitueront la zone de conférence et seront réputés locaux de l'Organisation, aux termes de l'Article II, Section 3, de la Convention du 13 février 1946.

8. Le Gouvernement informera les autorités locales compétentes de la tenue du séminaire et assurera la sécurité et la tranquillité des séances."

* * *

J'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse affirmative constituent un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de l'Italie, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse et demeurera applicable pendant la durée du séminaire et pour toute période additionnelle nécessaire pour la préparation et la liquidation du séminaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

Jan Martenson

ANNEXE

PERSONNEL ET EQUIPEMENT NECESSAIRES POUR L'ORGANISATION
DU SEMINAIRE SUR LES STATISTIQUES ECOLOGIQUES
Rome (Italie), 28 mars-1er avril 1988

I. PERSONNEL LOCAL

- un agent de liaison responsable de l'organisation du séminaire, y compris de la période préparatoire;

- six interprètes pour interprétation simultanée, deux pour l'anglais, deux pour le français et deux pour le russe;

- traducteurs pour l'anglais, le français et le russe;

- dactylographes, travaillant en anglais, en français et en russe;

- unité responsable de l'enregistrement des participants, des renseignements d'ordre pratique à donner aux participants et de la distribution des documents;

- techniciens, projectionnistes, huissiers;

- unité chargée de s'occuper de la reproduction et de l'assemblage des documents du séminaire.

II. LOCAUX

- une salle de conférences pouvant contenir 100 participants avec pupitres. Cette salle devra être équipée pour l'interprétation simultanée en anglais, français et russe, l'équipement d'interprétation doit être conforme aux normes en vigueur au Palais des Nations à Genève et comprendre suffisamment de microphones afin de permettre à tous les participants de se joindre aux débats depuis leur place;

- une salle plus petite pouvant contenir environ 10 personnes prévue notamment pour les réunions spéciales et de rédaction;

- un bureau pour les fonctionnaires de la CEE, avec pupitres;

- bureaux pour le personnel local avec machines à écrire (claviers anglais, français et russe), pupitres et fournitures.

III. EQUIPEMENT ET FOURNITURES DE BUREAU

- une machine à écrire électrique avec clavier anglais (QWERTY), papier, stencils, liquide correcteur pour papier et stencils, papier carbone, etc. pour les fonctionnaires de la CEE;
- équipement et fournitures nécessaires pour reproduire les documents de séance, y compris machines à photocopier;
- rétro-projecteur avec écran;
- projecteur pour diapositives avec écran;
- un tableau noir;
- un comptoir pour la distribution des documents comprenant des casiers ou tout autre arrangement similaire;
- panneaux et supports indiquant les noms des pays et des organisations internationales et les fonctions des membres de la présidence.

IV. PERSONNEL DES NATIONS UNIES

Quatre membres du secrétariat de la CEE.

V. INCIDENCES FINANCIERES

- Pour les quatre membres du secrétariat de la CEE, le voyage Genève-Rome-Genève par avion, classe économique, sur les lignes aériennes desservant l'itinéraire, frais de subsistance calculés au taux journalier établi par l'Organisations des Nations Unies en vigueur à l'époque du séminaire ainsi que faux frais au départ et à l'arrivee.
- Excédents de bagages ou fret aérien pour transport de dossiers et équipement Genève-Rome-Genève (voir III) ainsi que tout autre matériel requis.

IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE A GINEVRA

AL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE A GINEVRA

Genève, 18 novembre 1987

Monsieur le Directeur Général,

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre G/LE-311/21 (ITALIE) du 25 septembre dernier, concernant le Séminaire sur les statistiques écologiques de la Commission économique pour l'Europe, qui se tiendra à Rome, sur l'invitation du Gouvernement italien, du 28 mars au 1er avril 1988 et qui se lit comme suit:

"ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ITALIE ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES RELATIF AU SEMINAIRE SUR LES STATISTIQUES ECOLOGIQUES, DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE, QUI DOIT SE TENIR, SUR L'INVITATION DU GOUVERNEMENT, A ROME, DU 28 MARS AU 1ER AVRIL 1988.

1. Les participants au seminaire sont invités par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, conformément au Règlement intérieur de la Commission et de ses organes subsidiaires.
2. Le Guvernement n'opposera aucun obstacle à l'entrée et à la sortie des participants dont la présence aux séances est autorisée par l'Organisation.
   Il accordera tous visas nécessaires à ces participants, sans délai et à titre gracieux. La Convention du 13 février 1946

sur les privilèges et immunités des Nations Unies, à laquelle l'Italie est partie, est applicable pour le séminaire.

3. Conformément au paragraphe 5 de la résolution 31/140, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1976, le Gouvernement prendra à sa charge tout supplément de dépenses résultant directement ou indirectement du séminaire.

4. Dispositions financières

a) Le Gouvernement paiera le montant effectif des dépenses supplémentaires causées directement ou indirectement par la tenue du séminaire à Rome et non à l'Office des Nations Unies à Genève. Ce montant, que l'on estime provisoirement à environ 6,400 dollars des Etats-Unis, comprendra notamment les dépenses supplémentaires correspondant aux frais de voyage et indemnités des fonctionnaires de l'Organisation affectés au séminaire, de même que les frais d'expédition de la documentation du séminaire à Rome et de Rome. Le secrétariat prendra les dispositions nécessaires pour ces voyages et expéditions conformément aux Statut et Règlement du personnel de l'Organisation et à ses pratiques administratives en la matière pour ce qui est des conditions de voyage, quantités de bagages autorisés, indemnités de subsistance (per diem) et faux frais au départ et à l'arrivée. Les frais de téléphone et de télex correspondant aux communications officielles à partir du lieu de la conférence seront à la charge du Gouvernement.

b) Le Gouvernement mettra à la disposition de l'Organisation, le 14 février 1988 au plus tard, une somme de 6,400 dollars des Etats-Unis représentant le montant estimatif total indiqué au paragraphe a) ci-dessus. Cette somme sera intégralement versée en dollars des Etats-Unis par virement bancaire à la Lloyds Bank International, 1 Place Bel-Air, 1211 Genève 11 (Suisse), en faveur du UN Geneva Fund n° 4, a porter au crédit du compte n° 183-547-01-10 (US dollars), avec mention

du titre et de la date de la réunion pour laquelle ce versement anticipé sera effectué.

c) Le Gouvernement fera, à la demande de l'Organisation, les autres versements anticipés qui pourraient être nécessaires pour que cette dernière n'ait à aucun moment à financer au moyen de ses propres ressources les dépenses supplémentaires qui sont à la charge du Gouvernement.

d) La somme mentionnée au paragraphe b) ci-dessus servira uniquement à couvrir les dépenses engagées par l'Organisation au titre du séminaire.

e) Une fois le séminaire terminé, l'Organisation présentera au Gouvernement des états comptables détaillés faisant apparaître le supplément de dépenses engagées par l'Organisation en raison de la tenue du séminaire à Rome et non à l'Office des Nations Unies à Genève, et qui est à la charge du Gouvernement en vertu du paragraphe a) ci-dessus. Les dépenses seront exprimées en dollars des Etats-Unis au taux de change officiel appliqué par l'Organisation au moment où les paiements auront été faits. Sur la base de ces états comptables, l'Organisation remboursera au Gouvernement toute fraction non dépensée de la somme déposée au compte cité au paragraphe b) ci-dessus. Si les dépenses supplémentaires effectives sont supérieures au montant du dépôt, le Gouvernement remboursera le solde correspondant dans un délai d'un mois à compter de la réception des états détaillés. Les comptes définitifs feront l'objet d'une vérification comptable conformément aux Règlement financier et règles de gestion financières de l'Organisation et seront apurés sous réserve de toutes observations pouvant découler de la vérification opérée par le Comité des commissaires aux comptes.

5. Le Gouvernement mettra à la disposition du séminaire le personnel, les locaux, les installations et les fournitures néces-

saires, sur la base de la note ci-annexée.

6. Le Gouvernement se reconnaît responsable de tous dommages-intérêts qui pourraient être réclamés à l'Organisation en raison de dommages causés aux installations décrites sous le point 5, de dommages aux personnes ou aux biens d'autrui ou de dommages causés du fait de l'emploi de personnel local; il ne tiendra l'Organisation pour responsable ni de ces faits ou dommages, ni des suites d'éventuelles réclamations pour de tels faits ou dommages.
7. La salle, le bureau et les autres locaux et installations que le Gouvernement mettra à la disposition du séminaire constitueront la zone de conférence et seront réputés locaux de l'Organisation, aux termes de l'Article II, Section 3, de la Convention du 13 février 1946.
8. Le Gouvernement informera les autorités locales compétentes de la tenue du séminaire et assurera la sécurité et la tranquillité des séances."

A cet égard, j'ai l'avantage de vous informer que le Gouvernement italien donne son accord à l'arrangement en question.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma haute considération.

Roberto Franceschi

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE A GINEVRA
AL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE A GINEVRA

Ginevra, 25 settembre 1987

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di inviarLe in appresso il testo dell'Intesa stabilita tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite (denominata nel testo come "l'Organizzazione") ed il Governo Italiano (denominato nel testo come "il Governo"), concernente il Seminario sulle statistiche ecologiche della Commissione economica per l'Europa che si svolgerà su invito del Governo Italiano a Roma, dal 28 marzo al 1° aprile 1988.

"ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE RELATIVO AL SEMINARIO SULLE STATISTICHE ECOLOGICHE, DELLA COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA, CHE SI TERRA'' SU INVITO DEL GOVERNO, A ROMA, DAL 28 MARZO AL 1° APRILE 1988.

1; I partecipanti al seminario sono invitati dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, in conformità con il Regolamento interno della Commissione e dei suoi organi sussidiari.

2. Il Governo non frapporrà alcun ostacolo all'entrata e all'uscita dei partecipanti la cui presenza alle sessioni è autorizzata dall'Organizzazione. Il Governo accorderà a tali partecipanti tutti i visti necessari sollecitamente e a titolo gratuito. La Convenzione del 13 febbraio 1946 sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, di cui l'Italia è Parte, è applicabile per il seminario.

3. In conformità con il paragrafo 5 della Risoluzione 31/140 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1976, il Governo prenderà a suo carico ogni supplemento di spesa risultante direttamente o indirettamente dal Seminario.

4. Disposizioni finanziarie

a) Il Governo provvederà al pagamento effettivo delle spese supplementari causate direttamente o indirettamente dallo svolgimento del seminario a Roma, e non all'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tale importo, valutato provvi-

soriamente come ammontante a circa 6,400 dollari USA, includerà in particolare le spese supplementari corrispondenti alle spese di viaggio ed alle indennità dei funzionari dell'Organizzazione addetti al seminario, nonché gli oneri di spedizione della documentazione dal seminario a Roma e da Roma. Il Segretariato prenderà le disposizioni necessari per tali viaggi e spedizioni in conformità con lo Statuto ed il Regolamento del personale dell'Organizzazione e con la sua prassi amministrativa per quanto riguarda le condizioni di viaggio, il quantitativo di bagaglioautorizzato, la diaria (per diem) e le spese straordinarie alla partenza e all'arrivo. Le spese di telefono e di telex corrispondenti alle comunicazioni ufficiali provenienti dal luogo della conferenza saranno a carico del Governo.

b) Il Governo porrà a disposizione dell'Organizzazione, al più tardi il 14 febbraio 1988, una somma di 6,400 dollari USA che rappresenta l'importo estimativo totale indicato al paragrafo a) precedente. Tale importo sarà integralmente versato in dollari USA mediante trasferimento bancario alla Lloyds Bank International, 1 Place Bel-Air, 1211 Ginevra 11 (Svizzera), a favore dell'UN Geneva Fund N.4, da accreditare sul conto N. 183-547-01-10 (dollari USA), con menzione della denominazione e della data della riunione per la quale il versamento anticipato è effettuato.

c) A richiesta dell'Organizzazione, il Governo effettuerà gli altri versamenti anticipati che potrebbero essere necessari affinché l'Organizzazione non debba, in alcun momento, finanziare con le sue risorse le spese supplementari che sono a carico del Governo.

d) La somma di cui al paragrafo b) di cui sopra sarà utilizzata unicamente per finanziare le spese incorse dall'Organizzazione per il seminario.

e) Alla fine del seminario, l'Organizzazione presenterà al Governo situazioni contabili dettagliate da cui risulti il supplemento di spese incorse dall'Organizzazione a causa dello svolgimento del seminario a Roma, e non all'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, supplemento a carico del Governo ai sensi del paragrafo a) precedente. Le spese saranno espresse in dollari USA

al tasso di cambio ufficiale applicato dall'Organizzazione al momento in cui i pagamenti saranno effettuati. In base a tali situazioni contabili l'Organizzazione rimborserà al Governo ogni porzione non spesa della somma depositata nel conto menzionato al paragrafo b) di cui sopra. Se le spese supplementari effettive sono superiori all'importo del deposito, il Governo rimborserà il saldo corrispondente entro un mese a decorrere dalla ricezione delle situazioni dettagliate. I conti definitivi saranno sottoposti ad una verifica contabile in conformità con il Regolamento finanziario e le regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione e saranno fatti quadrare, subordinatamente ad ogni osservazione che possa derivare dalla verifica effettuata dal Comitato dei Revisori contabili.

5. Il Governo porrà a disposizione del seminario il personale, i locali, gli impianti e le forniture necessarie, in base alla nota in allegato.

6. Il Governo si riconosce responsabile di tutti gli indennizzi che potrebbero essere reclamati all'Organizzazione per danni causati agli impianti di cui sopra al punto 5, danni alle persone o a beni altrui, o danni causati dall'utilizzazione di personale/locale; il Governo non considererà l'Organizzazione come responsabile per tali fatti o danni, né per le conseguenze di eventuali reclami per tali fatti o danni.

7. La sala, l'Ufficio e gli altri locali ed impianti che il Governo porrà a disposizione del seminario costituiranno la zona di conferenza e saranno considerati come locali dell'Organizzazione, ai sensi dell'Articolo II, Sezione 3, della Convenzione del 13 febbraio 1946.

8. Il Governo informerà le Autorità locali competenti riguardo allo svolgimento del seminario ed assicurerà la sicurezza e l'ordinato svolgimento delle sessioni.

* * *

Ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiscano un Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e del Governo Italiano, Accordo che entrerà in vigore alla data della Sua risposta e rimarrà applicabile per tutta la durata del seminario e per ogni periodo supplementare necessario alla preparazione ed alla liquidazione del seminario.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Jan Martenson

ANNESSO

PERSONALE ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO SULLE STATISTICHE ECOLOGICHE.

Roma (Italia), 28 marzo-1 aprile 1988

I. PERSONALE LOCALE

- Un agente di collegamento risponsabile dell'Organizzazione del Seminario, compreso il periodo di preparazione;
- sei interpreti per l'interpretazione simultanea, due per l'inglese, due per il francese e due per il russo;
- traduttori per l'inglese, il francese ed il russo;
- dattilografi in inglese, in francese ed in russo;
- unità responsabile per la registrazione dei partecipanti, le informazione di ordine pratico da fornire ai partecipanti, e la distribuzione dei documenti;
- tecnici, proiezionisti, commessi
- unità incaricata della riproduzione e della raccolta dei documenti del seminario.

II. LOCALI

- una sala conferenze che possa contenere 100 partecipanti con dei tavoli individuali. Tale sala dovrà essere provvista di impianti di interpretazione simultanea in inglese, francese e russo; gli impianti di interpretazione debbono essere conformi alle norme in vigore al Palazzo delle Nazioni a Ginevra ed vi dovranno essere sufficienti microfoni in modo tale che tutti i membri possano partecipare alle discussioni rimanendo al loro posto;
- una sala più ristretta che possa contenere circa 10 persone, adibita in particolare alle riunioni speciali e di redazione;
- un ufficio per i funzionari della CEE, con tavoli individuali;
- uffici per il personale locale con macchine da scrivere, tastiera inglese, francese e russa) tavoli e forniture d'ufficio.

III. ATTREZZATURE E FORNITURE D'UFFICIO

- una macchina da scrivere elettrica con tastiera inglese (QWERTY), carta, macchine per ciclostile, liquido correttore per carta e ciclostile, carta carbone ecc. per i funzionari della CEE;
- attrezzature e forniture necessarie per riprodurre i documenti di sessione, comprese le macchine fotocopiatrici;
- apparecchio di proiezione in trasparenza con schermo proiettore per diapositive con schermo;
- una lavagna;
- un bancone per la distribuzione dei documenti comprendente caselle o altra sistemazione analoga;
- pannelli e appoggi indicanti i nomi dei paesi e delle Organizzazioni internazionali e le funzioni dei membri della presidenza.

IV. PERSONALE DELLE NAZIONI UNITE

Quattro membri del Segretariato della CEE.

V. ONERI FINANZIARI

- Per i quattro membri del Segretariato della CEE, il viaggio Ginevra-Roma-Ginevra via aerea, classe economica, su linee aeree che assicurano il servizio regolare per tale itinerario, spese di diaria calcolate in base al tasso giornaliero fissato dalla Organizzazione delle Nazioni Unite in vigore al momento del seminario, nonché spese straordinarie alla partenza e all'arrivo.

  Eccedenza di bagaglio o nolo aereo per trasporto di documenti e attrezzature Ginevra-Roma-Ginevra (Vedere III) nonché ogni altro materiale richiesto.

IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA PRESSO
L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE A GINEVRA

AL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE A GINEVRA

Ginevra, 18 novembre 1987

Egregio Direttore Generale,

Ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera G/LE-311/21 (ITALIA) del 25 settembre u.s. relativa al Seminario sulle statistiche ecologiche della Commissione economica per l'Europa che si svolgerà su invito del Governo italiano a Roma, dal 28 marzo al 1° aprile 1988.

"ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE RELATIVO AL SEMINARIO SULLE STATISTICHE ECOLOGICHE DELLA COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA, CHE SI TERRA' SU INVITO DEL GOVERNO, A ROMA DAL 28 MARZO AL 1° APRILE 1988.

1. I partecipanti al seminario sono invitati dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, in conformità con il Regolamento interno della Commissione e dei suoi organi sussidiari.

2. Il Governo non frapporrà alcun ostacolo all'entrata e all'uscita dei partecipanti la cui presenza alle sessioni è autorizzata dall'Organizzazione. Il Governo accorderà a tali partecipanti tutti i visti necessari, sollecitamente e a titolo gratuito. La Convenzione del 13 febbraio 1946 sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, di cui l'Italia è Parte, è applicabile per il seminario.

3. In conformità con il paragrafo 5 della Risoluzione 31/40, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1976, il Governo prenderà a suo carico ogni supplemento di spesa risultante direttamente o indirettamente dal Seminario.

4. Disposizioni finanziarie

a) Il Governo provvederà al pagamento effettivo delle spese supplemen-

tari causate direttamente o indirettamente dallo svolgimento del seminario a Roma e non all'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tale importo, valutato provvisoriamente come ammontante a circa 6,400 dollari USA, includerà in particolare le spese supplementari corrispondenti alle spese di viaggio ed alle indennità dei funzionari dell'Organizzazione addetti al seminario, nonché gli oneri di spedizione della documentazione del Seminario a Roma e da Roma. Il Segretariato prenderà le disposizioni necessarie per tali viaggi e spedizioni in conformità con lo Statuto ed il Regolamento del personale dell'Organizzazione e con la sua prassi amministrativa per quanto riguarda le condizioni di viaggio, il quantitativo di bagaglio autorizzato, la diaria (per diem), e le spese straordinarie alla partenza e allo arrivo. Le spese di telefono e di telex corrispondenti alle comunicazioni ufficiali provenienti dal luogo della Conferenza saranno a carico del Governo.

b) Il Governo porrà a disposizione dell'Organizzazione, al più tardi il 14 febbraio 1988, una somma di 6,400 dollari USA che rappresenta l'importo estimativo totale indicato al paragrafo a) precedente. Tale importo sarà integralmente versato in dollari USA mediante trasferimento bancario alla Lloyds Bank International, 1, Place Bel-Air, 1211 Ginevra 11 (Svizzera), a favore dell'UN Geneva Fund N.4, da accreditare sul conto N. 183-547-01-10 (dollari USA), con menzione della denominazione e della data della riunione per la quale il versamento anticipato è effettuato.

c) A richiesta dell'Organizzazione, il Governo effettuerà gli altri versamenti anticipati che potrebbero essere necessari affinché l'Organizzazione non debba, in alcun momento, finanziare con le sue risorse, le spese supplementari che sono a carico del Governo.

d) La somma di cui al paragrafo b) di cui sopra sarà utilizzata unicamente per finanziare le spese incorse dell'Organizzazione per il seminario.

e) Alla fine del seminario, l'Organizzazione presenterà al Governo situazioni contabili dettagliate da cui risulti il supplemento di spese incorse dall'Organizzazione a causa dello svolgimento del Seminario a Roma e non

all'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, supplemento a carico del Governo ai sensi del paragrafo a) precedente. Le spese saranno espresse in dollari USA al tasso di cambio ufficiale applicato dall'Organizzazione nel momento in cui i pagamenti saranno effettuati. In base a tali situazioni contabili, la Organizzazione rimborserà al Governo ogni porzione non spesa della somma depositata nel conto menzionato al paragrafo b) di cui sopra. Se le spese supplementari effettive sono superiori all'importo del deposito , il Governo rimborserà il saldo corrispondente entro un mese a decorrere dalla ricezione delle situazioni dettagliate. I conti definitivi saranno sottoposti ad una verifica contabile in conformità con il Regolamento finanziario e le regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione e saranno fatti quadrare, subordinatamente ad ogni osservazione che possa derivare dalla verifica effettuata dal Comitato dei Revisori contabili.

5. Il Governo porrà a disposizione del seminario il personale, i locali, gli impianti e le forniture necessarie, in base alla nota in allegato.

6. Il Governo si riconosce responsabile di tutti gli indennizzi che potrebbero essere reclamati all'Organizzazione per danni causati agli impianti di cui sopra al punto 5, danni alle persone o a beni altrui, o danni causati dall'utilizzazione di personale locale; il Governo non considererà l'Organizzazione come responsabile per tali fatti o danni, né per le conseguenze di eventuali reclami per tali fatti o danni.

7. La sala, l'Ufficio e gli altri locali ed impianti che il Governo porrà a disposizione del Seminario costituiranno la zona di conferenza e saranno considerati come locali dell'Organizzazione, ai sensi dell'Articolo II, Sezione 3, della Convenzione del 13 febbraio 1946.

8. Il Governo informerà le autorità locali competenti riguardo allo svolgimento del seminario ed assicurerà la sicurezza e l'ordinato svolgimento delle sessioni."

Riguardo a quanto sopra, ho l'onore di informarLa che il Governo italiano da il suo accordo all'Intesa in questione.

La prego di accettare, Signor Direttore Generale, i sensi della mia alta considerazione.

Roberto Franceschi
Ambasciatore

XXIV

23 dicembre 1987-25 gennaio 1988, Washington

Scambio di Note fra Italia e Stati Uniti d'America per il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 22 luglio 1981 (1).

IL SOSTITUTO VICE SEGRETARIO DI STATO PER GLI OCEANI E GLI AFFARI INTERNAZIONALI, AMBIENTALI E SCIENTIFICI DEL DIPARTIMENTO DI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A WASHINGTON

December 23, 1987

Excellency:

I have the honor to refer to the Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Italy for Scientific and Technological Cooperation, signed on July 22, 1981 at Rome, and extended by exchange of Diplomatic Notes on July 29, 1986 and July 31, 1987 at Washington, and to propose that the Agreement be extended in force from December 31, 1987 through March 31, 1988, or until such time as a successor agreement relating to scientific and technological cooperation comes into force, whichever is sooner.

If the Government of the Republic of Italy agrees with the terms set forth above, this Note and your reply will constitute an Agreement between the two Governments, effective from December 31, 1987.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

For the Acting Secretary of State:

Richard J. Smith

(1) Entrata in vigore: 31 dicembre 1987.

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A WASHINGTON

AL SOSTITUTO VICE SEGRETARIO DI STATO PER GLI OCEANI E GLI AFFARI INTERNAZIONALI, AMBIENTALI E SCIENTIFICI DEL DIPARTIMENTO DI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

January 25 th, 1988

Mr. Assistant Secretary:

I have the honor to acknowledge the receipt of Your note of December 23, 1988, which reads as follows:

"I have the honor to refer to the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Italy for Scientific and Technological Cooperation, signed on July 22, 1981 at Rome, and extended by exchange of Diplomatic Notes on July 29, 1986 and July 31, 1987 at Washington, and to propose that the Agreement be extended in force from December 31, 1987 through March 31, 1988, or until such time as a successor agreement relating to scientific and technological cooperation comes into force, whichever is sooner.

If the Government of the Republic of Italy agrees with the terms set forth above, this Note and your reply will constitute an Agreement between the two Governments, effective from December 31, 1987."

I have further the honor to confirm on behalf of the Government of the Republic of Italy that the above proposal is acceptable to the Republic of Italy and to agree that Your Note and this Note in reply shall constitute an agreement between the two Governments, as specified in Your Note.

I avail myself of this opportunity to renew to you, Mr. Assistant Secretary, the assurance of my highest consideration.

RINALDO PETRIGNANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL SOSTITUTO VICE SEGRETARIO DI STATO PER GLI OCEANI E GLI AFFARI INTERNAZIONALI, AMBIENTALI E SCIENTIFICI DEL DIPARTIMENTO DI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A WASHINGTON

23 dicembre 1987

Eccellenza,

ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica Italiana sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, firmato a Roma il 22 luglio 1981, e prorogato tramite scambio di Note Diplomatiche il 29 luglio 1986 e il 31luglio 1987 a Washington, e di proporre che l'Accordo venga esteso dal 31 Dicembre 1987 al 31 marzo 1988, o fino all'entrata in vigore di un accordo successivo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, a seconda di quale circostanza si verifichi prima.

Se il Governo della Repubblica Italiana conviene con i termini summenzionati, la presente Nota e la Sua risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi, valido a partire dal 31 dicembre 1987.

Accetti, Eccellenza, i rinnovati sensi della mia più alta considerazione.

Per il Sostituto Segretario di Stato:
Richard J. Smith

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A WASHINGTON

AL SOSTITUTO VICE SEGRETARIO DI STATO PER GLI OCEANI E GLI AFFARI INTERNAZIONALI, AMBIENTALI E SCIENTIFICI DEL DIPARTIMENTO DI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

25 gennaio 1988

Signor Vice Segretario:

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota del 23 dicembre 1988 del seguente tenore:

"Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica Italiana sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, firmato a Roma il 22 luglio 1981, e prorogato tramite scambio di Note Diplomatiche il 29 luglio 1986 e il 31 luglio 1987 a Washington, e di proporre che l'Accordo venga esteso dal 31 Dicembre 1987 al 31 marzo 1988, o fino all'entrata in vigore di un accordo successivo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, a seconda di quale circostanza si verifichi prima.

Se il Governo della Repubblica Italiana conviene con i termini summenzionati, la presente Nota e la Sua risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi, valido a partire dal 31 dicembre 1987.

Ho altresì l'onore di confermare a nome del Governo della Repubblica Italiana che la summenzionata proposta è accettabile per la Repubblica Italiana e di convenire che la Sua Nota e la presente Nota di risposta costituiranno un accordo tra i nostri due Governi, così come specificato nella Sua Nota.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Vice Segretario, i sensi della mia più alta considerazione.

RINALDO PETRIGNANI

XXV

9 febbraio 1988, Il Cairo

Protocollo esecutivo fra Italia ed Egitto per la realizzazione al Cairo di un Centro italo-egiziano di formazione professionale nel campo del restauro e dell'archeologia (1).

EXECUTIVE PROTOCOL FOR THE REALIZATION OF AN ITALIAN-EGYPTIAN CENTRE FOR PROFESSIONAL TRAINING IN THE FIELD OF RESTORATION AND ARCHAEOLOGY IN CAIRO

The Governments of the Republic of Italy and the Arab Republic of Egypt, aware that reciprocal cooperation in the educational field will stimulate their predetermined aims of economic and social development, decide to subscribe the following executive protocol in the framework of the Scientific and Technical Cooperation Agreement and its Additional Protocol signed in Cairo on the 29th April, 1975.

ARTICLE 1

The purpose of the programme is the realization of a "Centre for Professional Training in the Field of Restoration and Archaeology", in order to train and/or adjourn the:

- inspectors and experts in archaeology;
- experts in the methodology of restoration;
- chief restorators;
- chiefs of workshops in various specialized fields connected with restoration activities.

ARTICLE 2

The Egyptian Antiquities Organization, for the Egyptian side, and the Department for Development Cooperation within the Ministry of Foreign Affairs, for the Italian side, will set up the regulation and will take care of the archaeological and conservative didactic activities that will be carried out in the Centre.

In particular the Department for Development Cooperation shall make use of the cooperation of specialized Organizations and University Institutes.

(1) Entrata in vigore: 9 febbraio 1988.

ARTICLE 3

The restoration equipments supplied by Italy shall remain temporarily in the Archaeological site of the complex of Tekhia Mawlawi until restoration works are completed; then they will be located in the Minute Restoration Department Headquarter at the Citadel.

ARTICLE 4

The Centre's activity will cover a maximum period of 8 months per year, between the months of October and May in accordance with the local University calendar.

ARTICLE 5

Italian contribution.

In accordance to what has been specified in the above mentioned programme for professional training the Italian Party engages itself to put at the disposal of the Centre, at its own expenses:

a) specialized personnel for the coordination, the teaching and the technical assistance, for a maximum of 24 man/months for each period of didactic activity;

b) machinery and equipments for the functional organization of all scientific, didactic, technical and handicraft workshops located in the buildings mentioned in art. 3;

c) various consumption material during the first two years of didactic activity;

d) five scholarships for a total period of 40 months, to be used at Italian Universities and Centres of Restoration by Egyptian specialists, technicians and students selected among those mentioned in the following art. 8 on the rounds of their curricula and of the activity carried out during the training period at the Centre.

The Italian Party engages itself to follow didacticly the personnel mentioned in art. 8 technicians, students and artisans, who attend the activities of professional training at the Centre, in view of a better cooperation that could give full value, at different operative levels, to individual conservative restoration experiences, technologies and methodologies.

ARTICLE 6

Egyptian contribution.

The Egyptian Party engages itself to put at the disposal of the Centre, at its own expenses:

a) monumental buildings of the architectural complex mentioned in art. 3, free from persons or things not linked to the Centre's activity;

b) unskilled personnel for the normal labour activities of the Centre during the whole period of activity mentioned in art. 4; custody personnel during the whole year for the care of workshops and materials placed within the Centre;

c) supply of all necessary services such as electricity, water, telephone, etc.... for the proper working of the Centre;

d) taking in charge all fees concerning customs clearance and transportation of technical-didactic materials and equipments destined to the Centre. The same Party will also avail itself of any useful means to assure a rapid conclusion of the related routine procedures in order to avoid any possible obstacle that could affect the proper activity of the Centre and that could produce supplementary costs on the Centre's funds.

The Italian Party engages itself to follow didacticly the personnel mentioned in art. 8 technicians, students and artisans, who attend the activities of professional training at the Centre, in view of a better cooperation that could give full value, at different operative levels, to individual conservative restoration experiences, technologies and methodologies.

ARTICLE 6

Egyptian contribution.

The Egyptian Party engages itself to put at the disposal of the Centre, at its own expenses:

a) monumental buildings of the architectural complex mentioned in art. 3, free from persons or things not linked to the Centre's activity;

b) unskilled personnel for the normal labour activities of the Centre during the whole period of activity mentioned in art. 4; custody personnel during the whole year for the care of workshops and materials placed within the Centre;

c) supply of all necessary services such as electricity, water, telephone, etc.... for the proper working of the Centre;

d) taking in charge all fees concerning customs clearance and transportation of technical-didactic materials and equipments destined to the Centre. The same Party will also avail itself of any useful means to assure a rapid conclusion of the related routine procedures in order to avoid any possible obstacle that could affect the proper activity of the Centre and that could produce supplementary costs on the Centre's funds.

ARTICLE 7

Both Parties agree that machineries and equipments mentioned in point b, art. 5, shall be used exclusively in the Centre's premises for didactic and restorational activities connected to the Centre itself; the afore-said materials shall constitute a gift from the Italian Party to the Egyptian Party at the moment of handing over the Centre to the Egyptian management.

The machineries, equipments and materials mentioned in points b) and c), art. 5, shall be applied the exemptions established by article 9 of the Scientific and Technical Cooperation Agreement signed in Cairo on the 29th April, 1975.

ARTICLE 8

The Egyptian Party will select, on the basis of the annual programme of didactic activities set up by the Centre, a list of specialists, students, technicians and artisans coming from the Egyptian Antiquities Organization, Universities and/or other Egyptian organizations, appointed to cover available places for theoretical courses and practical activities at different levels, integrated by joint meetings, that will constitute training through the exchange of conservative technologies and methodologies.

ARTICLE 9

The supervision of the didactic activities of the Centre during the whole period of the cooperation programme, will be carried out by an Italian expert who will have the function of director-coordinator.

The Director, at the end of each didactic period mentioned in art. 4, will relate to the Parties involved on the activity carried out and will present the working programme to be accomplished in the following period.

To the Director, as well as to the specialized personnel mentioned in point a), art. 5, shall be applied the provisions of the Additional Protocol to the Agreement for Scientific and Technical Cooperation signed in Cairo on the 29th April, 1975.

ARTICLE 10

The present Executive Protocol signed in the English language, will remain in force for three years of didactic activity, starting from the date of signature and could be renewed upon mutual agreement through an exchange of notes between the two Parties.

Done in Cairo, February 9, 1988 in English language.

For the Italian Party

H.E. GIOVANNI MIGLIUOLO
AMBASSADOR EXTRAORDINARY
AND PLENIPOTENTIARY
OF THE REPUBLIC OF ITALY
IN THE A.R.E.

For the Egyptian Party

Dr. AHMED KADRI
CHAIRMAN OF EGYPTIAN
ANTIQUITIES ORGANIZATION

TRADUZIONE NON UFFICIALE

I Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Araba d'Egitto, consapevoli del fatto che la cooperazione reciproca nel campo dell'istruzione stimolerà i loro obiettivi predeterminati di sviluppo economico e sociale, decidono di sottoscrivere il seguente protocollo esecutivo nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica e del suo Protocollo Aggiuntivo, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.

Articolo 1

L'obiettivo del programma e la realizzazione di un "Centro di Formazione Professionale nel campo del Restauro e dell'Archeologia" al fine di addestrare e/o aggiornare gli:
- ispettori ed esperti di archeologia;
- esperti nella metodologia del restauro;
- sovrintendenti al restauro;
- responsabili dei laboratori nei vari settori specializzati connessi ad attività di restauro.

Articolo 2

L'Ente Egiziano per le Antichità - da parte egiziana - e il Dipartimento per la Cooperazione e lo Sviluppo in seno al Ministero degli Affari Esteri - per la parte italiana - stabiliranno i regolamenti e cureranno le attività archeologiche e didattiche di conservazione che verranno realizzate presso il Centro.
In particolare il Dipartimento per la Cooperazione e lo Sviluppo si avvalrà della collaborazione di organizzazioni ed istituti universitari specializzati.

Articolo 3

Le attrezzature per il restauro fornite dall'Italia rimarranno temporaneamente nella località archeologica del complesso di Tekhia Mawalawi fino al completamento dei lavori di restauro; successivamente esse verranno collocate presso la sede centrale del Dipartimento Piccoli Restauri alla Cittadella.

Articolo 4

L'attività del Centro coprirà un periodo massimo di 8 mesi all'anno, tra i mesi di Ottobre e Maggio, in conformità al calendario accademico locale.

Articolo 5

Contributo italiano.

In conformità a quanto e stato specificato nel programma summenzionato per la formazione professionale, la Parte Italiana s'impegna a mettere a disposizione del Centro, a proprie spese:

a) il personale specializzato per il coordinamento, l'insegnamento e l'assistenza tecnica, per un massimo di 24 mensilità/persone per ciascun periodo di attività didattica;

b) i macchinari e le attrezzature per l'organizzazione funzionale di tutti i laboratori scientifici, didattici, tecnici e di artigianato, situati negli edifici dicui allo art. 3;

c) varo materiale di utilizzo durante i primi due anni di attività didattica;

La Parte Italiana s'impegna a seguire dal punto di viste didattico il personale di cui all'art. 8 - tecnici, studenti ed artigiani - che seguono le attività di formazione professionale presso il Centro, ai fini di una maggiore cooperazione chè valorizzi appieno - ai vari livelli operativi - le singole esperienze, tecnologie e metodologie di restauro e conservazione.

Articolo 6

La Parte Egiziana si impegna a mettere a disposizione del Centro, a proprie spese:

a) gli edifici monumentali del complesso architettonico di cui all'art. 3, liberi da persone o cose non connesse all'attività del Centro;

b) personale non specializzato per le normali attività lavorative del Centro durante tutto il periodo di aattività di cui all'art. 4; il personale addetto alla custodia durante tutto l'anno per la cura dei laboratori e dei materiali situati presso il Centro;

d) assunzione di tutte le spese connesse allo adoganamento e al trasporto dei materiali e delle attrezzature tecnico-didattici destinati al Centro. La Parte Egiziana si avvalrà altresì di ogni strumento utile per assicurare una rapida conclusione delle relative procedure di routine al fine di evitare ogni possibile ostacolo che possa nuocere alla corretta attività del centro e che possa produrre costi supplementari a carico dei fondi del Centro.

Articolo 7

Entrambe le Parti convengono che i macchinari e le attrezzature di cui al punto b, art. 5, verranno utilizzati esclusivamente presso i locali del Centro per attività didattiche e di restauro connesse al Centro stesso; i suddetti materiali costituiranno un dono dalla Parte Italiana alla Parte Egiziana.

Ai macchinari, alle attrezzature e ai materiali di cui ai punti b) e c), art. 5, verranno applicate le esenzioni stabilite all'art. 9 dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato al Cairo il 29 aprile 1975.

Articolo 8

La Parte Egiziana selezionerà, sulla base del programma annuale di attività didattiche organizzato dal Centro, una lista di specialisti, studenti, tecnici e artigiani provenienti dall'Ente

Egiziano per le Antichità, le Università e/o altre organizzazioni Egiziane, nominati per coprire i posti disponibili per corsi di teoria e attività pratiche a vari livelli, integrati da convegni congiunti, che permetteranno l'addestramento attraverso lo scambio di tecnologie e metodologie nel campo della conservazione.

Articolo 9

La supervisione delle attività didattiche del Centro durante l'intero periodo interessato dal programma di cooperazione verra svolta da un esperto Italiano che avrà la funzione di direttore-coordinatore.

Il Direttore, alla fine di ogni periodo didattico di cui all'art.4, farà una relazione alle Parti impegnate nelle attività svolte e presenterà il programma di lavoro da realizzare nel periodo seguente.

Al Direttore, nonchè al personale specializzato di cui al punto a), art.5, verranno applicate le disposizioni del Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica, firmati al Cairo il 29 Aprile 1975.

Articolo 10

Il presente Protocollo Esecutivo firmato nella lingua inglese rimarrà in vigore per tre anni di attività didattica, a decorrere dalla data della firma, e potrà essere rinnovato previo accordo reciproco con uno scambio di note tra le due Parti.

Fatto al Cairo, 9 Febbraio 1988, nella lingua inglese.

Per la Parte Italiana
Sua Eccellenza Giovanni Migliuolo
Ambasciatore Straordinario e
Plenipotenziario della Repubblica
Italiana

Per la Parte Egiziana
Dr. Ahmed Kadri
Presidente dell'Ente
Egiziano per le Antichità

XXVI

16 febbraio 1988, Amman

Protocollo fra Italia e Giordania in materia di assistenza tecnica per il restauro dei monumenti di Jerash (1).

PROTOCOLLO

Nella cornice dell'accordo Italo-Giordano di Cooperazione Tecnica firmato ad Amman il 16 giugno 1965, il Governo del Regno Hashemita di Giordania (d'ora in avanti indicato come Governo Giordano) ed il Governo della Repubblica Italiana (d'ora in avanti indicato come Governo Italiano), nel desiderio di incrementare lo scambio di informazioni in tutti i settori tecnologici in vista del raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo economico-sociale, decidono di concludere il presente protocollo di assistenza tecnica nel settore del restauro dei monumenti nell'ambito del "Progetto di restauro delle antichità di Jerash", promosso dal Governo Giordano per la protezione e lo sviluppo del patrimonio culturale di Jerash.

Le due parti convengono quanto segue:

Art. 1 - OBBIETTIVI

Il progetto nel settore del restauro dei monumenti (d'ora in avanti indicato come "Progetto") realizzato dalle due parti contribuirà allo sviluppo del sito archeologico di Jerash e, in tal modo, allo sviluppo della pianificazione urbana della moderna città di Jerash.

Art. 2 - REALIZZAZIONE

La parte italiana e per suo conto la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri (d'ora in avanti indicata come "D.G.C.S") affiderà ad un organismo italiano specializzato nel restauro dei monumenti il compito di realizzare attività di sviluppo del sito di Jerash.

Da parte giordana il Dipartimento delle Antichità (d'ora in avanti indicato come "J.D.A.") agirà come controparte del progetto.

Le attività sopra menzionate saranno realizzate nel rispetto delle norme che regolano l'attività del J.D.A. e/o di qualsiasi norma internazionale applicabile alla materia.

La individuazione di investigazioni e/o ricerche archeologiche dovrà essere sottoposta al previo esame del J.D.A. e del Ministero Italiano degli Affari Esteri.

(1) Entrata in vigore: 16 febbraio 1988.

Art. 3 - ATTIVITA' DEL PROGETTO

Le attività del progetto articolate in due stagioni per anno, includeranno:

3.1. Attività di pianificazione

3.1.1 Piano generale di restauro del sito archeoelogico di Jerash come parte dello sviluppo della pianificazione urbanistica della moderna città di Jerash;

3.1.2. Qualsiasi progetto di restauro che il J.D.A. richiederà, ed in particolare i progetti che l'organizzazione italiana incaricata eseguirà direttamente sul posto;

3.2. Attività sul campo - assistenza tecnica, supervisione dei lavori e addestramento sul lavoro - realizzate da esperti italiani con personale giordano messo a disposizione dal J.D.A. (operai e tecnici specializzati in ciascuno dei seguenti settori di attività in grado di beneficiare dell'addestramento sul campo e, al termine, di borse di studio concesse annualmente dal Governo italiano come indicato sub 4.2 e 5.1.3):

3.2.1 topografia;

3.2.2 fotogrammetria;

3.2.3 fotografia;

3.2.4 rilievi topografici;

3.2.5 catalogazione: in questo particolare settore, l'organizzazione italiana potrebbe fornire assistenza tecnica al J.D.A. nella determinazione di un metodo appropriato secondo le norme giordane e internazionali;

3.2.6 attività di restauro a ciclo completo.

Art. 4 - IMPEGNI DELLA PARTE ITALIANA

La parte italiana contribuirà al progetto mettendo a disposizione, attraverso una organizzazione italiana, quanto segue:

4.1 un gruppo di sei esperti italiani dislocati a Jerash per 32 mesi/uomo per anno (compresi stipendi e biglietti aerei) per la realizzazione delle attività descritte all'art.3; uno dei suddetti esperti agirà come coordinatore del progetto;

4.2 due borse di studio per anno da assegnare a personale del J.D.A al termine di ogni sessione delle attività di addestramento sul campo: 3.2.1-3.2.5;

4.3 ogni attrezzatura necessaria all'espletamento delle attività descritte al punto 3.2.6 (da specificare nel piano di realizzazione concordato dalle Parti - art.7).

Art. 5 - IMPEGNI DELLA PARTE GIORDANA

La parte giordana si impegna a:

5.1.1 fornire la sistemazione a Jerash e l'assistenza medica governativa gratuita ai sei esperti italiani ed alle loro famiglie;

5.1.2 mettere a disposizione del progetto un numero sufficiente di operai da impiegare nelle attività di restauro a ciclo completo descritte al punto 3.2.6;

5.1.3 mettere a disposizione personale del J.D.A. per le attività di addestramento sul campo descritte dal punto 3.2.1 al punto 3.2.5 e, tra questo, selezionare ogni anno, in collaborazione con il gruppo italiano, due persone cui assegnare le borse di studio in Italia previste al punto 4.2;

5.2.1 fornire qualsiasi attrezzatura e materiale necessario, in base alla disponibilità, per realizzare sotto la supervisione del gruppo italiano tutte le attività previste dal presente protocollo;

5.2.2 assicurare lo sdoganamento, il trasporto interno fino alla località archeologica e la manutenzione di qualsiasi attrezzatura spedita dall'Italia come previsto al punto 4.3.Le attrezzature di cui sopra saranno consegnate al JDA dopo la partenza del gruppo italiano.

Art. 6 - STATUS DEGLI ESPERTI ITALIANI

Gli esperti italiani non possono svolgere alcuna attività al di fuori di quelle esplicitamente connesse al progetto.

Gli esperti italiani sono esentati da qualsiasi responsabilità civile o penale derivante da atti o omissioni commessi nello svolgimento dei loro compiti ufficiali, a meno che suddetti atti o omissioni siano la conseguenza di colpa o negligenza grave.

Gli esperti italiani beneficieranno di agevolazioni, immunità e privilegi secondo quanto previsto dall'accordo italo-giordano di cooperazione tecnica firmato ad Amman il 16 Giugno 1985.

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Il gruppo italiano e il JDA metteranno a punto un Piano di realizzazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione della D.G.C.S. e riesaminato una volta all'anno seguendo la stessa procedura. Le attrezzature di cui al punto 4.3 saranno elencate in tale piano.

Le due parti convengono che questo protocollo abbia una durata di tre anni dal momento della firma. Esso può essere esteso o modificato tramite uno scambio di note tra le due parti.

Fatto in Amman, il 16 febbraio 1988 in 2 copie in lingua inglese e due copie in lingua italiana ciascuna di eguale valore.

Per la Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia

(Luigi Amaduzzi)

Per il Regno Hashemita di Giordania

Il Ministro del Piano

(Taher Kana'an)

XXVII

4 marzo 1988, Roma

Accordo fra Italia e Senegal per il consolidamento del debito (1).

ACCORDO

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 17 Novembre 1987 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Sénégal, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République du Sénégal, ou bénéficiant de sa garantie, envers l'Italie, échues à partir du 1er Novembre 1987 et non payées à la date du présent Accord ainsi que celles à échoir jusqu'au 31 Octobre 1988 et non payées se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un réglement échelonné sur une periode supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financiére conclus avant le 1er Janvier 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après dénommée "SACE".

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes au présent Accord(*) et pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

(1) Entrata in vigore: 4 marzo 1988.

(*) Non riprodotti per motivi tecnici.

Il est entendu que le service de la dette résultant des précédents Accords de consolidations signés le 3 Juillet 1982, le 5 Aout 1983, le 17 Décembre 1984, le 18 Septembre 1985 et le 5 Mai 1987 n'est pas concerné par le présent réaménagement.

ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I seront remboursées par le Gouvernement du Sénégal et transferées par l'entremise de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), (ci-après dénommée "Banque"), à la "SACE", en 20 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Octobre 1994 et le dernier le 30 Avril 2004.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord le Gouvernement du Sénégal s'engage à rembourser et à transferer par l'entremise de la "Banque" aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question calculés à partir de la date d'échéance originelle jusqu'au réglement total des dettes mêmes, selon les dispositions prévues à l'Article II, au taux d'intérêt de 10 % p.a.

Les intérêts seront payés dans la devise indiquée dans les contrats ou conventions respectifs en versements semestriels (30 Avril-31 Octobre) dont le premier échéant le 30 Avril 1989.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées

sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
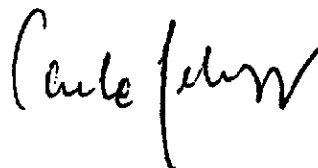
En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome
en deux exemplaires, en langue française
le 4 Mars 1988.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo-Verbale firmato a Parigi il 17 novembre 1987 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" concernenti il consolidamento del debito del Senegal, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti, in quota capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica del Senegal, o che beneficiano della garanzia di detto Stato, nei confronti dell'Italia, scaduti a decorrere dal 1° novembre 1987 e non pagati alla data del presente Accordo, relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un saldo scaglionato in un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulata anteriormente al 1° gennaio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano, per il tramite della "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", qui di seguito denominata "SACE".

Gli importi dei debiti in oggetto sono indicati negli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Rimane inteso che il presente ripiano non concerne il servizio del debito come risulta da precedenti Accordi di consolidamento firmati il 3 luglio 1982, il 5 Agosto 1983, il 17 dicembre 1984, il 18 settembre 1985 ed il 5 maggio 1987.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I saranno rimborsati dal Governo del Senegal, e trasferiti per il tramite della Banca Centrale degli Stati d'Africa Occidentale (BCSAO) (qui di seguito denominata "Banca") alla "SACE", in 20 versamenti semestrali uguali e consecutivi il primo dei quali sarà pagato il 31 ottobre 1994 e l'ultimo il 30 aprile 2004.

ARTICOLO III

Il Governo del Senegal s'impegna a rimborsare ed a trasferire per il tramite della "Banca" agli aventi diritto in Italia, sull'importo totale di ogni debito il cui pagamento è riscaglionato in base al presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza originaria fino a concorrenza del saldo totale di detti debiti, in base alle disposizioni di cui all'Articolo II, al tasso d'interesse del 10% p.a.

Gli interessi saranno pagati nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni, in versamenti semestrali (30 Aprile - 31 Ottobre), il primo dei quali a scadenza il 30 aprile 1989.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, o gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I,e indicate

nelle tabelle allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni, in particolare le clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma
in due esemplari, in lingua francese
il 4 Marzo 1988

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

XXVIII

17 marzo 1988, Quito

Accordo fra Italia ed Ecuador per la concessione di un credito di aiuto per la realizzazione del progetto irriguo del Pillaro (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, nello spirito di amicizia e di coope razione economica esistente fra i due Paesi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Governo Italiano si impegna ad autorizzare ai sensi della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) a concedere al Governo della Repubblica dell'Ecuador un credito di aiuto di 11.700.906,66 ECU da utilizzarsi, a sostegno dell'economia equatoriana, per la realizzazione del progetto irriguo del Pillaro.

ARTICOLO 2

Al credito indicato all'articolo 1 saranno applicate le condizioni vigenti al momento della concessione che attualmente risultano essere: periodo di rimborso in 20 anni, di cui 5 anni di grazia, mediante rate semestrali posticipate consecutive con quota capitale costante; tasso di interesse: 1,75 % nominale annuo pagabile semestralmente in via posticipata.

ARTICOLO 3

Gli accordi tecnici e le altre condizioni relative alla concessione del credito di aiuto sopra menzionato, ivi comprese le commissioni e gli altri oneri finanziari, formeranno oggetto di separate convenzioni finanziarie tra il Mediocredito Centrale ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, non appena il Mediocredito Centrale avrá ricevuto dal Governo Italiano le necessarie autorizzazioni.
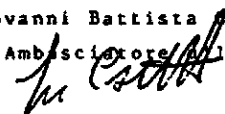
(1) Entrata in vigore: 17 marzo 1988.

ARTICOLO 4
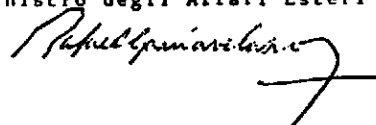
L'Accordo entrerá in vigore il giorno della firma e rimarrá in vigore fino al rimborso al Mediocredito Centrale dell'ultima quota per capitale ed interesse, nei termini indicati all'articolo 2.

Fatto a Quito, il diciassette marzo millenovecentoottantotto, in due originali, l'uno in lingua italiana, l'altro in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo Italiano
Giovanni Battista Crosetti
Ambasciatore d'Italia

Per il Governo Equatoriano
Rafael García Velasco
Ministro degli Affari Esteri

XXIX

24 marzo 1988, New York

Protocollo fra Italia ed UNICEF per la realizzazione di un programma per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in Costa d'Avorio (1).

PROTOCOLLO

VISTA la legge 26 febbraio 1987 n.49, concernente la nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo;

VISTA la Dichiarazione di Intenti sottoscritta il 10 giugno 1985 a New York dal Sottosegretario Delegato per gli Interventi Straordinari nel Terzo Mondo, On. Francesco Forte, in rappresentanza del Governo Italiano (qui di seguito denominato il DONATORE), ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (qui di seguito denominato UNICEF) rappresentato dal suo Direttore Esecutivo, Signor James P. Grant, in base alla quale il Donatore e l'UNICEF dichiararano la loro intenzione di sviluppare congiuntamente un programma per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in 29 Paesi;

VISTO l'Accordo del 30 agosto 1985 e i successivi Protocolli stipulati in data 7 novembre 1985, 24 aprile 1986, 26 giugno 1986, 20 gennaio 1987 e 12 ottobre 1987 fra il DONATORE e l'UNICEF, con cui il DONATORE si impegnava a finanziare i programmi di immunizzazione e attività connesse in 26 Paesi africani;

VISTI la richiesta dell'UNICEF, la proposta di progetto e il suo analitico bilancio, presentati il 14 dicembre 1987, per un'assistenza finanziaria supplementare per la realizzazione di un programma per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in Costa D'Avorio;

CONSIDERATO che la richiesta dell'UNICEF si riferisce a un programma che ha le stesse caratteristiche dei programmi di immunizzazione e attività connesse in 26 Paesi africani;

VISTO il primo Memorandum di Intesa sulle modalità di programmazione e di attuazione sottoscritto a Roma il 4 luglio 1985 dal DONATORE e dall'UNICEF ed in particolare le sue disposizioni sugli acquisti internazionali, sul personale e sulle modalità di partecipazione italiana al programma;

VISTO l'accordo raggiunto tra l'UNICEF e il Governo italiano con lettera datata 2 maggio 1986 del Direttore Esecutivo dell'UNICEF, James P. Grant, al Sottosegretario Delegato Francesco Forte concernente le spese dell'UNICEF per gli acquisti internazionali;

VISTA la necessità di dotare l'UNICEF dei mezzi finanziari adeguati per l'attuazione del programma predisposto per la Costa D'Avorio;

(1) Entrata in vigore: 24 marzo 1988.

Il DONATORE e l'UNICEF convengono quanto segue:

1. Il DONATORE approva il finanziamento del programma di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia in Costa D'Avorio sulla base del documento di progetto qui allegato (Allegato 1)(*) che deve considerarsi parte integrante del presente Protocollo. Il finanziamento massimo sarà pari ad un ammontare di 2.667.420 dollari USA per il periodo 1988-1990.

2. Il DONATORE finanzierà il costo totale del programma di vaccinazioni e attività connesse in Costa D'Avorio sulla base del succitato documento di progetto e del suo dettagliato bilancio con la seguente ripartizione le cui cifre sono espresse in dollari USA:

		1988	1989	1990	TOTALE
a.	Spese di Programma	575.000	535.500	518.700	1.629.200
	Rimborso Costo Operativi Generali (6%)	34.500	32.130	31.120	97.750
	Totale Parziale	609.500	567.630	549.820	1.726.950
b.	Acquisti Internazionali	520.400	209.100	174.800	904.300
	Soprattassa 4%	20.820	8.360	6.990	36.170
	Totale Parziale	541.220	217.460	181.790	940.470
	TOTALE GENERALE	**1.150.720**	**785.090**	**731.610**	**2.667.420**

3. Un primo versamento pari al 30% dei fondi necessari per il primo anno di attività per un ammontare di 345.216 dollari USA sarà eseguito entro 90 giorni dalla firma del presente Protocollo secondo la seguente ripartizione:

a. Spese di Programma 182.850 dollari USA
b. Acquisti Internazionali 162.366 dollari USA

4. I versamenti successivi saranno effettuati in rate semestrali a partire dal 30 giugno 1988, sulla base di una unica richiesta di versamento dell'UNICEF, accompagnata da separati rendiconti di spesa per le spese di programma e gli acquisti internazionali, nonchè dalle relazioni sullo stato di avanzamento, per la totalità dei programmi finanziati dal Governo italiano in virtù del presente Protocollo e del Sesto Protocollo stipulato a New York il 12 ottobre 1987. Tale richiesta di versamento sarà pari alle somme necessarie per far fronte agli impegni di spesa assunti dall'UNICEF nei limiti del totale dei fondi stanziati in virtù del presente Protocollo.

5. L'erogazione di somme relative alle spese di programma in Costa D'Avorio fino a un totale di 1.726.950 dollari USA sarà considerata come entrata supplementare del bilancio dell'UNICEF. Le entrate per ciascuna annualità di programma sono definite all'articolo 2, e cioè saranno pari a 609.500 dollari USA per il 1988, 567.630 dollari USA per il 1989 e 549.820 dollari USA per il 1990.

(*) Non pubblicato per motivi tecnici.
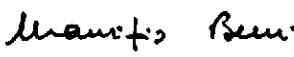
6. L'erogazione di somme relative alle spese per acquisti internazionali per lo stesso paese fino a un totale di 940.470 dollari USA sarà amministrata come un fondo fiduciario per ciascuna annualità di programma, come dettagliato all'articolo 2, e non sarà considerata come entrata dell'UNICEF.

7. Lo spostamento di qualsiasi somma dai fondi per le spese di programma ai fondi per gli acquisti internazionali e vice versa potrà essere effettuato solo con l'accordo del DONATORE e nel caso superi il 20% del totale di ciascuna componente sulla base di un nuovo e analitico bilancio. Tale spostamento di somme se necessario potrà essere effettuato solo una volta l'anno.

8. I fondi saranno amministrati secondo le procedure, i regolamenti e le direttive dell'UNICEF, salvo che per gli acquisti internazionali a cui si applicheranno le disposizioni definite dalla lettera del 2 maggio 1986 a firma del Direttore Esecutivo dell'UNICEF Sig. James P. Grant al Sottosegretario Delegato On. Francesco Forte.

9. Ulteriori fondi per il finanziamento del programma in Costa D'Avorio che forma oggetto del presente Protocollo saranno erogate per le fasi successive di attività sulla base dei piani d'azione annuali e dei dettagliati bilanci nonchè delle relazioni sullo stato di avanzamento del programma e dei relativi rendiconti di spesa semestrali.

10. I suindicati contributi saranno versati sul conto corrente n.467833-0001 intestato all'UNICEF presso il Banco di San Paolo di New York, 499 Park Avenue, 10022 New York.

11. Il DONATORE in collaborazione con l'UNICEF e nel contesto degli accordi di base esistenti tra l'UNICEF e il Governo beneficiario predisporrà le azioni necessarie al fine di accertare le attività svolte e la loro conformità al presente Protocollo.

12. Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma.

13. Ambedue i testi del presente Protocollo nelle lingue italiana e inglese, faranno ugualmente fede.

Firmato a New York il 24 marzo 1988

PER L'UNICEF

James P. Grant

JAMES P. GRANT
DIRETTORE ESECUTIVO

PER IL GOVERNO ITALIANO

Maurizio Bucci

MAURIZIO BUCCI
RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO LE NAZIONI UNITE

XXX

26 marzo 1988, Maputo

Protocollo fra Italia e Mozambico per la cooperazione sanitaria e interventi straordinari nella Provincia Zambesia (1).

Il Governo della Repubblica Italiana, piu' sotto nominato "Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo" o "D.G.C.S."

e

il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico, piu' sotto nominato "Governo"

= desiderosi di far fronte alla situazione di emergenza venutasi a creare in Mozambico ed in particolare nella Provincia Zambesia;

concordano quanto segue:

ART. 1. Base dell'accordo

1) L'Accordo di Cooperazione Economica per lo Sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico, firmato il 15.10.81, ed il successivo Protocollo Sanitario di Cooperazione, firmato tra le Parti il 19.8.87, costituiscono le basi del presente Accordo.

2) Tutti gli obblighi e le competenze qui definite devono essere interpretati alla luce degli accordi sopra citati.

ART. 2. Area di intervento

a) Con il presente progetto le Parti intendono in questa fase svolgere attivita' nella Provincia Zambesia ed in particolare nella citta' di Quelimane e nelle localita' limitrofe di Nicoadala e Inhassunge.

b) Il presente progetto potra', in questa fase o prossimamente ed in base agli accordi tra le due Parti, essere steso ad altre aree della Regione Zambesia.

(1) Entrata in vigore: 26 marzo 1988.

ART. 3. Obiettivi

Le Parti si propongono di migliorare la qualita' dell'assistenza sanitaria attraverso:

a) la ristrutturazione edile delle infrastrutture e la fornitura di materiale sanitario e attrezzature dell'Ospedale Provinciale di Quelimane e dei centri di salute di Nicoadala e Inhassunge;
b) il sostegno delle attivita' dei servizi di assistenza sanitaria di base nelle aree di intervento.

ART. 4. Metodi d'intervento

a) L'intervento si inserisce nei Programmi di sviluppo dell'assistenza sanitaria a livello provinciale e nazionale al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti.
b) L'iniziativa valorizzera' le risorse umane e materiali disponibili nell'area di intervento attraverso il coinvolgimento del personale per l'incremento dell'efficienza del sistema sanitario esistente.

ART. 5. Piano d'azione

Il programma prevede le seguenti attivita':

a) Attivita' edili:
   = verra' costruito nell'area adiacente l'Ospedale Provinciale una base logistica per l'impianto del cantiere e gli alloggi per il personale espatriato;
   = inizieranno contestualmente la ristrutturazione degli edifici e delle installazioni dell'Ospedale e delle opere collaterali.

b) Forniture:
   l'Ospedale Provinciale di Quelimane, l'Istituto di Scienze Sanitarie ed i Centri di salute di Nicoadala e Inhassunge beneficieranno di materiali e apparecchiature necessarie allo svolgimento del programma.

c) Assistenza sanitaria:
   per l'assistenza sanitaria di base sara' inviata una equipe sanitaria per un periodo di 12 mesi.

d) Formazione:

sara' dato supporto alle attivita' didattiche, teorico pratiche nell'Istituto di Scienze Sanitarie, all'aggiornamento del personale sanitario, alla riqualificazione dell'equipe tecnica per la manutenzione di edifici, impianti, attrezzature e mezzi di trasporto.

e) Documentazione:

sara' realizzata la raccolta, pubblicazione e divulgazione di documenti ed informazioni riguardanti le attivita' realizzate nell'ambito del piano globale di emergenza a Quelimane ed eventualmente in altre aree.

f) Coordinamento:

= il coordinamento degli interventi sanitari di emergenza sara' assicurato da un'equipe tecnica con sede in Maputo composta da un medico e un tecnico logistico per tutta la durata delle attivita' di cooperazione d'emergenza;

= nel corso della realizzazione del progetto sara' effettuata una valutazione congiunta semestrale dei risultati ottenuti basata sul piano d'azione. Le Parti concorderanno la composizione dell'equipe di valutazione;

= la durata del presente progetto sara' di 1 anno.

ART. 6. Definizione di responsabilita' e competenze

1) Il progetto sara' realizzato sotto la responsabilita' del Governo.

2) La D.G.C.S. nominera': il coordinatore del Programma di Emergenza che risiedera' in Maputo e 2 capi progetto rispettivamente per il programma sanitario e per il programma di ristrutturazione delle infrastrutture, che risiederanno in Quelimane.

3) La D.G.C.S. deleghera' alla ONG "Progetto Sviluppo" la realizzazione delle attivita' sanitarie di base e di documentazione e alla ONG "Progetto Sud" delle attivita' di costruzione e ristrutturazione delle infrastrutture con il coinvolgimento delle locali imprese di costruzione.

4) I piani esecutivi di riabilitazione dell'Ospedale Provinciale di Quelimane, dei centri di salute di Nicoadala e di Inhassunge e di costruzione del campo base dovranno essere elaborati

dalle Parti. I piani semestrali di attivita' delle ONG saranno concordati localmente tra le Parti.

ART. 7. Impegni della D.G.C.S.

La D.G.C.S. compatibilmente con i fondi allocati per il programma, mettera' a disposizione:

a) Personale
   = 4 esperti del Ministero degli Affari Esteri per il periodo di 1 anno;
   = esperti del Ministero degli Affari Esteri in breve missione per attivita' di supervisione e valutazione;
   = 6 cooperanti tecnici edili per un totale di 52 mesi/uomo;
   = 5 tecnici sanitari per un totale di 60 mesi/uomo.

b) Materiali (vedi lista allegata).

c) Fondi di gestione in loco per la retribuzione del personale locale e per l'acquisizione di beni e servizi.

ART. 8. Impegni del Governo

Per la realizzazione del Programma il Governo mettera' a disposizione:

a) Personale
   = il personale sanitario e il personale tecnico per la manutenzione gia' in servizio nell'area d'intervento.

b) Installazioni
   = un magazzino adeguato per ampiezza e sicurezza per l'avvio delle attivita' edili;
   = adeguati alloggi per il personale cooperante sino a quando sara' completata la costruzione del campo base;
   = le infrastrutture sanitarie interessate per l'intervento;
   = le aree per l'installazione del campo base e di altri eventuali servizi necessari alla realizzazione del Programma.

Il Governo garantira' inoltre:

= il permesso per la realizzazione delle opere previste;
= il permesso per l'allacciamento alle esistenti reti idriche, elettroniche e fognarie;
= l'assistenza nel reperimento del personale, dei materiali e dei beni di consumo necessari per la realizzazione del Programma;
= l'espletamento delle procedure amministrative;

= l'autorizzazione per l'installazione di un ponte radio o per la gestione del Programma;

= tutti gli altri servizi necessari per la realizzazione del Programma.
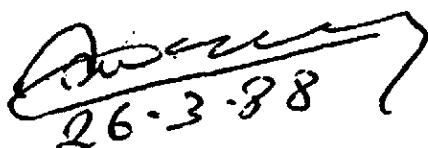
ART. 9. Disposizioni finali

1) Le apparecchiaturè e i mezzi di trasporto inviati dalla D.G.C.S. saranno usati esclusivamente nell'area e per le finalita' del Progetto. Il titolo di proprieta' di detti beni passera' al Governo alla fine del periodo di cooperazione.

2) Gli alloggi che verranno costruiti saranno a disposizione della D.G.C.S. per tutto il periodo di cooperazione.

3) La diffusione delle informazioni e di dati riguardanti le attivita' previste, saranno autorizzate congiuntamente dal Governo e dalla D.G.C.S.

4) Il presente protocollo potra' essere modificato con il mutuo consenso delle Parti.

5) Il presente protocollo potra' essere denunciato da una delle Parti attraverso notificazione scritta con 60 giorni di anticipo.

6) Il presente protocollo entrera' in vigore alla data della firma e sara' valido per il periodo di 1 anno.

Sottoscritto in Maputo il 26 marzo 1988 =========================
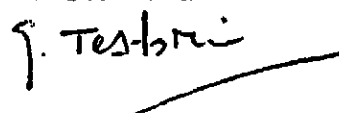
in 2 originali in lingua italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Popolare del Mozambico

26-3-88

Per il Governo della
Repubblica Italiana

XXXI

1° aprile 1988, Roma

Accordo fra Italia e Stati Uniti d'America sulla cooperazione scientifica e tecnologica (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, qui di seguito citati come le Parti;

Desiderando rafforzare ulteriomente i solidi legami di amicizia e cooperazione tra i due Paesi; consapevoli del fatto che i progressi scientifici e tecnologici contribuiscono allo sviluppo economico e sociale nazionale ed al potenziamento delle risorse umane di entrambi i Paesi;

Riconoscendo che la cooperazione internazionale costituisce un potenziale per l'espansione delle capacità scientifiche e tecnologiche di tutti i Paesi;

Affermando che la valida e positiva cooperazione raggiunta in base all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, firmato a Roma il 22 luglio 1981, debba essere proseguita e rafforzata;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1 - Le Parti promuoveranno la cooperazione tra i due Paesi nella Scienza e nella Tecnologia.

2 - Gli obiettivi principali del presente Accordo sono di rafforzare le capacità scientifiche e tecnologiche dei due Paesi e di ampliare ed estendere le relazioni tra le rispettive comunità scientifiche e tecnologiche.

Articolo II

Ai sensi del presente Accordo, la cooperazione potrà svolgersi nei settori delle scienze biologiche, dei computers e dell'informazione, scienze della terra, scienze matematiche, chimiche e fisiche, in quelli dell'agricoltura, energia e della ricerca ad essa collegata, come la fusione e la fisica delle alte energie, nuovi materiali e superconduttori, spazio e astronomia, sanità, farmaci, alimentazione e biotecnologie, ambiente, oceanografia e meteorologia, ingegneria, ivi comprese microelettronica e telecomunicazioni, ed altre aree della scienza e della tecnologia di base ed applicata, e la relativa gestione, così come potrà essere concordato tra le Parti.

Articolo III

Ai sensi del presente Accordo le attività di cooperazione potranno comprendere lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, scambi tra scienziati e altro personale di ricerca e tecnico, la condotta di progetti di ricerca congiunti o coordinati, la convocazione di seminari e di convegni, l'addestramento di scienziati e di tecnici, scambi di attrezzature e materiali o loro uso in comune, costruzione, proprietà o uso in comune di strumenti ed impianti e quelle altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica che possano essere reciprocamente concordate.

(1) Entrata in vigore: 1° aprile 1988.

Articolo IV

In ottemperanza agli obiettivi del presente Accordo le Parti incoraggeranno e faciliteranno, ove opportuno, contatti diretti e cooperazione tra organismi governativi, università, centri di ricerca, istituzioni, imprese ed altri organismi dei due Paesi e la conclusione di accordi di attuazione tra loro per la condotta delle attività di cooperazione previste nel presente Accordo.

Articolo V

Gli accordi di attuazione potranno riguardare materie di cooperazione in aggiunta a quelle di cui all'Articolo II, le procedure da seguire, il trattamento della proprietà intellettuale, il finanziamento ed altre materie pertinenti.

Le Parti o gli organismi partecipanti in ciascun Accordo di attuazione saranno responsabili del coordinamento delle attività in esso previste.

Articolo VI

1 - I rappresentanti delle due Parti si incontreranno, quando ciò sia necessario, al fine di discutere e promuovere l'attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sui progressi dei programmi, progetti ed attività di interesse comune. Esperti o gruppi di esperti potranno essere designati dalle Parti o dai loro organismi partecipanti per discutere singole questioni.

2 - Ogni due anni le Parti effettueranno una verifica congiunta delle attività di cui al presente Accordo e dei suoi accordi di attuazione. Queste verifiche si svolgeranno alternativamente negli Stati Uniti ed in Italia.

Articolo VII

Il coordinamento e la promozione delle attività di cooperazione di cui al presente Accordo verranno curati per conto del Governo della Repubblica Italiana, dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale delle Relazioni Culturali, di concerto con il Ministro per il Coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica del Governo Italiano e per conto del Governo degli Stati Uniti dal Dipartimento di Stato, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs.

Articolo VIII

Salvo quanto diversamente previsto in un accordo di attuazione, ogni Parte o organismo partecipante sosterrà le spese per la propria partecipazione e quelle per il suo personale in relazione alle attività di cooperazione di cui al presente Accordo. Qualora una Parte o un suo organismo desiderino utilizzare servizi tecnici rofessionali messi a disposizione dall'altra Parte, il sostenimento delle spese, sia dirette che indirette, dovrà essere concordato tra gli organismi interessati.

Articolo IX

Le attività di cooperazione di cui al presente Accordo saranno soggette alla disponibilità di fondi stanziati e dovranno essere intraprese in conformità alle leggi ed alle normative applicabili in ciascun Paese.

Articolo X

Gli scienziati, gli esperti tecnici, gli enti governativi e gli organismi di Paesi terzi o di organizzazioni internazionali potranno, in casi adeguati e previa approvazione di entrambe le Parti, essere invitati a partecipare, a proprie spese, e salvo diversamente concordato, alle attività svolte ai sensi del presente Accordo.

Altre organizzazioni, quali consorzi, scuole superiori, centri scientifici ed istituzioni di portata internazionale, ma essenzialmente con base in ovvero patrocinati da una delle Parti possono essere considerate organizzazioni nazionali della parte patrocinante ai fini della partecipazione alle attività previste dal presente Accordo.

Articolo XI

Le informazioni scientifiche e tecnologiche non concernenti la proprietà e risultanti da attività di cooperazione svolte ai sensi del presente Accordo dovranno essere messe a disposizione, salvo quanto altrimenti concordato in un accordo di attuazione, della Comunità Scientifica Mondiale, attraverso i canali abituali ed in conformità alle normali procedure degli organismi partecipanti.

Articolo XII

Ciascuna Parte dovrà compiere, entro i limiti consentiti dalle sue leggi e dai suoi regolamenti applicabili, ogni possibile sforzo per risolvere positivamente le questioni fiscali relative alle attività di cooperazione e per facilitare l'ingresso e l'uscita dal proprio territorio del personale impiegato e delle attrezzature usate nei progetti e nei programmi di cui al presente Accordo.

Articolo XIII

Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo sarà inteso in modo tale da arrecare pregiudizio ad altre intese di cooperazione scientifica e tecnica tra le due Parti.

Articolo XIV

Gli organismi ed i partecipanti che desiderino usufruire del presente Accordo adotteranno, nel loro accordo di attuazione, un accordo integrativo che regoli termini e condizioni e conferisca con un giusto criterio i diritti per invenzioni, copyright, progetti ed altre proprietà intellettuali risultanti dalla ricerca scientifica e tecnologica da essi svolta in collaborazione. Tale accordo integrativo stabilirà le procedure in base alle quali gli organismi ed i partecipanti potranno esercitare i diritti di proprietà intellettuale sui quali hanno convenuto.

E' comune intendimento delle Parti che gli organismi ed i partecipanti abbiano la possibilità di concordare disposizioni in materia di proprietà intellettuale adatte all'oggetto specifico della loro cooperazione.

I partecipanti non potranno usufruire del presente Accordo fintanto che non avranno firmato un patto sulla proprietà intellettuale ed espletato ogni altra formalità legale o amministrativa di entrambe le Parti.

Nei loro accordi integrativi, stipulati agli effetti di cui al comma 1 del presente Articolo, i partecipanti dovranno espressamente convenire che, salvo che essi abbiano specificamente stabilito in modo diverso, i loro rapporti verranno regolati conformemente ai successivi Articolo XV e XVI.

Articolo XV

Ai fini del presente Accordo per "invenzione" si intende qualsiasi invenzione realizzata durante, ovvero nell'ambito del presente Accordo, ovvero degli accordi di attuazione, che è o può essere brevettabile o altrimenti tutelabile in base al diritto statunitense, italiano o di ogni altro paese terzo. Per "realizzata" si intende concepita ovvero realmente messa in pratica per la prima volta. Il possesso dei diritti fra una Parte ed i suoi cittadini verrà stabilito conformemente alle leggi ed alla prassi nazionale della Parte.

Fatti salvi gli accordi di attuazione, il partecipante che realizza un'invenzione comunicherà all'altro partecipante le informazioni relative all'invenzione e qualsiasi brevetto od altra protezione che desideri ottenere e fornirà la documentazione necessaria alla determinazione dei diritti dell'altro partecipante per l'invenzione. Il partecipante che effettua la comunicazione può chiedere per iscritto all'altro partecipante di ritardare la pubblicazione o la pubblica divulgazione di tali informazioni. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, tale limitazione non supererà i sei mesi dalla data della comunicazione di tale informazione. Le comunicazioni avverranno tramite gli organismi governativi competenti oppure come designato negli accordi di attuazione.

Ad eccezione di quanto altrimenti specificatamente stabilito negli accordi di attuazione, i partecipanti adotteranno adeguate misure per assicurare i copyright alle opere create ai sensi del presente Accordo, in conformità con le rispettive leggi nazionali.

Articolo XVI

Qualsiasi informazione riservata, come qui di seguito riportato, fornita ai sensi dell'Accordo o degli Accordi di attuazione, sarà protetta. La decisione di presentare o fornire tali informazioni verrà presa solo con accordo scritto dei partecipanti e, nel caso di attività condotte in collaborazione con un organismo governativo, previo esame dell'organismo governativo competente ovvero degli esperti designati dalle Parti, ovvero come altrimenti concordato per iscritto dalle Parti. Ogni Parte, organismo e partecipante fornirà completa protezione a tali informazioni in conformità con le sue leggi, normative e prassi amministrative.

Le informazioni da proteggere saranno quelle riservate opportunamente accertate e che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

(A) Sono solitamente considerate riservate da fonti goernative o commerciali;

(B) Non sono generalmente note o pubblicamente disponibili da parte di altre fonti;

(C) Non sono state precedentemente rese disponibili dal proprietario a terzi se non con l'obbligo della riservatezza, e

(D) Non sono già in possesso della Parte ricevente o del partecipante se non con l'obbligo della riservatezza.

Qualsiasi informazione da proteggere verrà opportunamente segnalata prima della sua presentazione, in base alla cooperazione, ed il partecipante che fornisce l'informazione riservata ovvero asserisce che l'informazione deve essere protetta è responsabile della sua segnalazione. Le informazioni non segnalate saranno considerate informazioni da non proteggere ad eccezione di quanto disposto dalla leggi delle Parti. Gli accordi di attuazione possono contenere ulteriori dettagli sulle disposizioni relative alla segnalazione, accettazione ovvero al rifiuto di informazioni riservate, nonchè sulle procedure per la soluzione dei disaccordi relativi alle informazioni che devono essere protette in base al presente Articolo.

Articolo XVII

Le Parti assicureranno adeguata ed effettiva protezione alla proprietà intellettuale creata ovvero presentata ai sensi dell'Accordo ovvero dei relativi accordi di attuazione, in conformità con le rispettive leggi e gli accordi internazionali di cui l'Italia e gli Stati Uniti sono o saranno parte.

Ogni Parte, organismo governativo competente e partecipante adotterà tutte le misure necessarie ed adeguate per fornire la collaborazione di autori ed inventori, necessaria per ottemperare alle disposizioni del presente Accordo. Ogni Parte o partecipante si assume la sola responsabilità di qualsiasi riconoscimento o indennizzo eventualmente dovuti al suo personale in conformità con le proprie leggi e normative, sempre che il presente Articolo non dia alcun diritto a detto riconoscimento o indennizzo.

Altre questioni o problemi concernenti il trattamento delle informazioni, invenzioni o altri diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal presente Accordo, ovvero ogni disaccordo fra le Parti che osservano il presente Accordo verranno risolti tramite consultazioni fra le Parti o i loro organismi governativi competenti.

Articolo XVIII
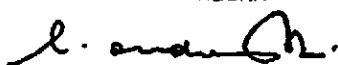
Nessuna disposizione dell'Accordo richiede alle Parti di modificare le proprie leggi interne relative alle questioni trattate dall'Accordo.

Articolo XIX

1 - l presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma e resterà in vigore per cinque anni a meno che una delle due Parti non lo denunci prima, notificandolo per iscritto con sei mesi di anticipo all'altra Parte. Esso potrà essere ampliato ovvero emendato previo accordo scritto tra le Parti.

2 - I progetti o programmi avviati in base ad intese o ad accordi di attuazione precedenti che non siano stati portati a termine al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo potranno essere portati avanti alle condizioni inizialmente concordate e non saranno pregiudicati dal presente Accordo.

3 - La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà il completamento di qualsiasi progetto o programma che sia stato avviato in base al presente Accordo o ad accordi di attuazione e non sia stato completato al momento della denuncia del presente Accordo.

Fatto a Roma il 1 Aprile 1988 in due originali in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
[firma]	[firma]

XXXII

6 aprile 1988, Lima

Protocollo esecutivo fra Italia e Perù per la realizzazione di un programma sanitario (1).

PROTOCOLLO

Il Governo italiano ed il Governo peruviano, nell'ambito della cooperazione esistente tra i due Paesi, si impegnano a realizzare un programma di MEDICINA DI COMUNITA' nelle zone andine (Trapezio Andino) ed hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Governo italiano, rappresentato dalla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero Affari Esteri quale responsabile degli obblighi che comporta questo Programma, attuerá il Programma stesso attraverso tre componenti:

1) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero Affari Esteri, in gestione diretta.

2) Organizzazione non governativa Movimento Laici per l'America Latina (M.L.A.L.) con sede in Roma, cui verrá affidata la realizzazione delle attivitá del Programma.

3) Organizzazione Mondiale della Sanitá, sede di Lima, cui saranno affidate le attivitá di preparazione e di appoggio ai servizi sanitari per affrontare i problemi connessi a calamitá naturali.

I rapporti tra il Governo italiano e il M.L.A.L. sono regolati dalle leggi italiane.
Per parte sua il Governo del Perú affida la realizzazione del Programma al Ministero della Salute.

ARTICOLO 2

Il Programma intende contribuire al miglioramento dello stato di salute della popolazione in particolare di quella piú emarginata, nello spirito della conferenza di Alma Ata che indica la partecipazione della collettivitá come elemento essenziale dei programmi sanitari.

Persegue i seguenti obiettivi generali:
- formazione e riqualificazione del personale sanitario,
- appoggio alla realizzazione dei seguenti programmi di Salute pubblica: Materno Infantile, Controllo malattie infettive, Risanamento ambientale, Fornitura ed educazione all'uso dei farmaci essenziali, Salute mentale, Educazione sanitaria.

(1) Entrata in vigore: 6 aprile 1988.

Per il raggiungimento degli obiettivi generali e di quelli specifici che ne conseguiranno, contenuti nei Piani Operativi nei quali si articolerà il Programma, si potrà procedere a realizzare accordi operativi specifici con:

- il Ministero della Salute della Repubblica del Perú,
- le direzioni dipartimentali di detto Ministero,
- enti e istituzioni locali, pubbliche e private, impegnate nel settore sanitario o in attività collegate agli obiettivi del Programma,
- enti e istituzioni scientifiche nazionali che possano appoggiare le attività di ricerca e di formazione previste.

Gli accordi di cui sopra e la coordinazione con gli enti citati saranno realizzati secondo lo spirito della "Legge Organica di Salute" vigente in Perú ("Ley Orgânica de Salud" n. 351, 28/10/1985).

ARTICOLO 3

Il Governo italiano, attraverso l'Organismo non governativo M.L.A.L. si impegna a:

- fornire il personale di appoggio per lo svolgimento delle attività previste dal Programma,
- fornire le attrezzature sanitarie e logistiche necessarie, i materiali di consumo e i farmaci secondo le quantità previste dai piani operativi,
- ristrutturare e/o ampliare le infrastrutture sanitarie nei casi in cui ciò sia funzionale allo svolgimento dei programmi di salute pubblica contemplati.

ARTICOLO 4

Il Governo del Perú si impegna a:

- fornire personale locale nei centri operativi che saranno previsti nei piani di lavoro,
- rendere possibile e facilitare la partecipazione del personale locale alle attività del Programma,
- approntare meccanismi che rendano possibile la partecipazione e il coinvolgimento della popolazione,
- garantire al personale italiano in servizio di cooperazione (volontari, cooperanti ed esperti) uno status non inferiore a quello attribuito al personale di qualsiasi altro Stato od Organismo internazionale che operi in Perú nel quadro di accordi di cooperazione.

Fornirà inoltre al personale in questione tutta l'assistenza della quale il medesimo potrà ragionevolmente aver bisogno per svolgere al meglio il servizio previsto.

In particolare:

a) l'esenzione dai diritti di dogana sarà applicata sugli effetti personali e sull'equipaggiamento professionale (ivi compresi eventuali autoveicoli in ragione di uno per famiglia) introdotti in Perú nei mesi che seguono l'arrivo dei volontari, dei cooperanti, degli esperti e delle loro famiglie,
b) le remunerazioni ricevute dal predetto personale dalla parte italiana per il lavoro effettuato saranno esonerate dalle imposte e da tutti gli altri carichi fiscali,

c) le attrezzature, i veicoli e gli altri materiali destinati al progetto di cooperazione forniti dall'organizzazione saranno ammessi in franchigia di tutti i diritti di importazione e saranno esenti da diritti doganali o da altri oneri fiscali,

d) la valuta proveniente dall'Italia relativa alle remunerazioni e agli emolumenti del personale in servizio di cooperazione sarà autorizzata al cambio conformemente alla legislazione in vigore in Perù,

e) saranno rilasciati gratuitamente al predetto personale il permesso di soggiorno e i documenti di identità dai quali risulti che verrà loro prestata ogni assistenza da parte delle autorità competenti ai fini della realizzazione dell'incarico che è stato loro affidato,

f) sarà autorizzata presso una Banca del Perù l'apertura di un conto su cui verranno accreditati i fondi da utilizzare in loco per la realizzazione del programma. Titolare del conto sarà l'amministratore italiano del programma.

ARTICOLO 5

I contributi erogati dal Governo italiano per la realizzazione del programma saranno amministrati dalla Organizzazione non governativa M.L.A.L., che dovrà rendere annualmente conto alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri.

ARTICOLO 6

Il Governo del Perù potrà richiedere al Governo della Repubblica italiana, motivandolo, il rimpatrio del personale italiano il cui comportamento giustifichi una tale misura.

ARTICOLO 7

La parte peruviana si riterrà responsabile per i danni causati a terzi dal "personale italiano in servizio di cooperazione", secondo le stesse modalità previste per quelli causati da propri operatori.
Il personale italiano è esonerato da ogni responsabilità civile e penale derivante da atti od omissioni commessi nell'adempimento dei propri compiti ufficiali, a meno che questi atti od omissioni siano effettuati con dolo o colpa grave.
Il Governo del Perù si impegna a comunicare immediatamente all'Ambasciata d'Italia a Lima l'arresto o la detenzione di personale italiano, specificandone i motivi e consentendo a rappresentanti ufficiali italiani di visitare ed assistere detto personale.

ARTICOLO 8

Il programma prevede una durata di tre anni.
Una volta all'anno la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per la parte italiana e il Ministero della Salute per la parte peruviana effettueranno una valutazione dello stato di avanzamento del programma ed approveranno il piano di lavoro per l'anno successivo.

ARTICOLO 9

Le eventuali modifiche ed estensioni del programma dovranno essere definite di comune accordo tra le parti citate all'articolo precedente.

ARTICOLO 10

Al termine del programma le opere realizzate e le attrezzature inviate attraverso la cooperazione italiana resteranno di proprietá degli enti e istituzioni pubbliche con le quali si opererá.
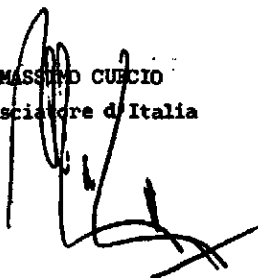
ARTICOLO 11

Il presente Protocollo entrerá in vigore al momento della sua firma, sará valido per i tre anni di durata del progetto e sará tacitamente rinnovato, in caso di proroga del progetto a meno che una delle due parti non lo denunci con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Lima il sei aprile millenovecentottantotto in due originali redatti in lingua italiana e in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

MASSIMO CURCIO
Ambasciatore d'Italia

Per il Governo
della Repubblica Peruviana

ALLAN WAGNER TIZON
Ministro degli Affari
Esteri

XXXIII

12-27 aprile 1988, Quito

Scambio di Note costituente un Accordo complementare di cooperazione tecnica fra Italia ed Ecuador per l'esecuzione parziale di opere di irrigazione nei progetti «Chámbo y Guano» della provincia di Chimborazo, con due Allegati (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'ECUADOR

ALL'AMBASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO D'ITALIA A QUITO

Quito, a 12 abr. 1988

Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de proponerle la concertación de un Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica entre los Gobiernos de la República del Ecuador y de la República de Italia para la ejecución parcial de obras de riego en los proyectos Chambo y Guano de la Provincia de Chimborazo, al tenor de las siguientes disposiciones

ARTICULO 1

ANTECEDENTES

El 27 de junio de 1978, los Gobiernos de la República del Ecuador e Italia adoptaron un Convenio Básico de Cooperación Económica, Industrial y Técnica, a fin de desarrollar y consolidar las relaciones económicas, industriales y técnicas existentes tradicionalmente entre ambos Estados.

El presente Acuerdo Complementario se suscribe de conformidad con lo previsto en el Artículo Ī, literal a) del Convenio Básico, y según los lineamientos y necesidades planteados por el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos -INERHI-

(1) Entrata in vigore: 27 aprile 1988.

ARTICULO 2

El presente Acuerdo Complementario prevé alcanzar el cumplimiento del siguiente objetivo:

Desarrollar el regadío en la Provincia de Chimborazo mediante la construcción parcial de la infraestructura hidráulica en los proyectos Chambo y Guano.

Las acciones a realizarse, así como los datos técnicos esenciales del Programa, se detallan en los documentos del Proyecto y sus anexos A y B; así como en el Contrato Interinstitucional del INERHI con la firma consultora C. Lotti de Italia.

ARTICULO 3

MARCO INSTITUCIONAL

Para cumplir con el objetivo propuesto, el Gobierno de la República del Ecuador designa al Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos -INERHI- como organismo de ejecución del programa por parte ecuatoriana, mientras que, según indicación del Gobierno del Ecuador, la ejecución del programa por parte italiana es confiada a la Firma Consultora C. Lotti & C. de Roma-Italia (en adelante llamada "la Consultora").

ARTICULO 4

RESPONSABILIDAD Y APORTES DEL ECUADOR

El Gobierno del Ecuador a través del INERHI, contribuirá con la suma de 230'163.000 sucres, más un monto

fijado tentativamente en 11'837.000 sucres, para cubrir el aumento de costos y los imprevistos, detalle que consta en el Anexo B del Proyecto.

Además el INERHI se compromete a lo siguiente:

-Designar un coordinador en Quito y un Jefe del Proyecto en Riobamba, responsables de la coordinación entre el INERHI y la Consultora. El Jefe del Proyecto planificará, organizará y supervisará la participación del personal de contraparte en la ejecución de las actividades.

- Proveer el personal técnico, administrativo y de apoyo, necesario para la ejecución de las tareas comprometidas.

- Responsabilizarse de los trámites de internación de los bienes aportados por Italia, incluyendo los permisos de importación, como también los gastos que supone el transporte desde el puerto de entrada en el Ecuador hasta la ciudad de Riobamba y de ésta a los lugares donde se ejecutan las obras. Todos los bienes importados, financiados por el Gobierno de Italia para la ejecución de este proyecto serán exentos de gravámenes aduaneros y gozarán de libre importación.

- Constituir la unidad administrativa en Riobamba y responsabilizarla en la realización de los trámites legales y administrativos para el pago al personal contratado por la Consultora incluyendo los cálculos de retenciones para el Seguro Social, impuestos , etc. La consultora pondrá a disposición de esta Unidad

Administrativa una minicomputadora y los programas relacionados con el procesamiento de la contabilidad.

- Será responsabilidad del INERHI la ocupación de áreas para la ejecución de las obras, incluidas canteras y la solución de todas las controversias por uso ocasional o permanente de las áreas, correspondiéndole el pago por indemnizaciones a cultivos o terrenos de acuerdo a la Ley.

- INERHI facilitará a la Consultora los equipos necesarios para la ejecución de las obras en forma ocasional y de acuerdo a las posibilidades institucionales; de la misma manera, en lo referente a los materiales básicos (cemento, hierro, etc), efectuará los trámites necesarios para garantizar a la Consultora prioridad en el abastecimiento de dichos materiales de existir restricciones en el mercado ecuatoriano.

En el Anexo B del Proyecto se detallan las listas del personal, de los equipos, de las oficinas y otras infraestructuras y de los materiales de construcción puestos a disposición del Proyecto por INERHI.

ARTICULO 5

RESPONSABILIDAD Y APORTES DE ITALIA

El Gobierno de la República de Italia a través de la Firma C. Lotti & Associati-Societá di Ingegneria de Roma, contribuye con el monto de 12.323'055.000 liras italianas (en valor actual), más un monto fijado tentativamente en un 15% del valor total en liras igual a 1'826.945.000, para cubrir

el aumento de costos y los imprevistos. El detalle de esta contribución consta en el Anexo A del proyecto.

La Dirección General italiana para la Cooperación al Desarrollo encarga a la Consultora C. Lotti el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Efectuar los estudios complementarios y adicionales para la realización de dicho programa; en particular, el diseño definitivo a nivel secundario y terciario de la red de riego de los sectores 64-65 y 66 del Proyecto Chambo; el diseño definitivo y la dirección de la construcción de las obras de la tubería TB 11;

- Adquirir en Italia todos los equipos necesarios para la realización de las obras y su envío al Ecuador;

- Adquirir en Italia y enviar al Ecuador repuestos para los mencionados equipos, según las necesidades, durante todo el período de realización de las obras;

- Adquirir en Ecuador una parte de los materiales necesarios para la ejecución de las obras;

- Realizar las obras descritas en el expresado programa de actividades por administración directa y/o con pequeños contratos por obra cierta con la participación de expertos, el reclutamiento de la mano de obra necesaria, la gestión de los equipos, la conducción de los trabajos, etc.

- Participar en la formación de las contrapartes mediante transferencia de tecnología;

- Dirigir y financiar parcialmente los trabajos que se ejecutarían, con la participación de los futuros beneficiarios (mingas).

En el Anexo A del proyecto se detalla la lista de los expertos, de equipos y de materiales aportados por el Gobierno de Italia.

PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS

Los equipos comprados para la realización del Proyecto, con la financiación Italiana, por parte de la Consultora, son confiados a la misma y no podrán ser utilizadas por parte de la Consultora o del INERHI, para otros fines que no sean los del presente Acuerdo Complementario.

Al término de los trabajos, dicho material podrá ser destinado por la Dirección General Italiana para la Cooperación al Desarrollo a otras actividades en Ecuador financiadas por el Gobierno italiano o ser entregado, a juicio de la misma, gratuitamente al INERHI.

En este caso la transferencia será efectuada con un Convenio suscrito por INERHI, la Dirección General Italiana para la Cooperación al Desarrollo y por la Consultora. La transferencia será efectuada en la situación "de facto" de los equipos.

ARTICULO 6

Una vez que se haya suscrito el presente Acuerdo Complementario, para la ejecución del proyecto, el INERHI y

la Cía. Lotti & Associati-Società di Ingegneria suscribirán el documento del Contrato de Asistencia Técnica respectivo, en el que se determinan las condiciones y obligaciones de cada una de las partes contratantes.

ARTICULO 7

PLANES ANUALES DE TRABAJO

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo y de asegurar la eficiente realización de las actividades del Proyecto, el coordinador nacional del proyecto, conjuntamente con el jefe de la Misión de expertos, elaborarán un Plan Anual de Trabajo, el mismo que deberá ser presentado a la Secretaría General de Planificación del CONADE y a la Embajada de Italia en Quito. En estos planes se detallarán los objetivos y metas específicas de ese período, las actividades a través de las cuales se lograrán las metas propuestas en el Plan de Trabajo, la nómina y especialización de los expertos y el personal nacional que actuará en dicho período, así como los materiales, equipos y otros insumos que sean necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas.

El primer Plan de Trabajo deberá ser presentado en el plazo de treinta días, a partir de la llegada del experto principal al país; los siguientes planes anuales de trabajo, con el respectivo detalle, deberán ser entregados en el mes de noviembre de cada año, antes de la iniciación del ejercicio económico correspondiente.

ARTICULO 8

A fin de realizar el seguimiento, control y evaluación del avance del proyecto se conformará un Comité de Coordinacion, integrado por representantes de la Entidad Nacional Ejecutora, de la Embajada de Italia y del CONADE;

para dicho propósito el Comité, en forma ordinaria, mantendrá reuniones semestrales y extraordinariamente cuando el caso lo requiera.

Para este fin, la Entidad Nacional Ejecutora del proyecto deberá presentar a cada miembro del Comité de Coordinación, un informe semestral del cumplimiento de sus actividades.

ARTICULO 9

ENMIENDAS

Las enmiendas eventuales que cada uno de los Gobiernos desee realizar al presente Acuerdo, se las hará mediante intercambio de Notas Reversales y la inclusión de participantes en la ejecución de determinadas actividades del Proyecto sólo se autorizará en razón de sus servicios y siempre que su participación no signifique ingerencia operativa.

ARTICULO 10

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración de cuatro años y será renovado tácitamente por todo el período ulterior eventualmente necesario para la realización del proyecto, salvo denuncia por escrito con un preaviso de seis meses.

Los dos Gobiernos adoptarán las medidas técnico-administrativas y financieras necesarias para garantizar el desenvolvimiento de las actividades del proyecto, en el marco del presente Acuerdo.

En caso de que el Ilustrado Gobierno de Italia concuerde con el contenido de la presente Nota, ésta y la de

respuesta favorable de Vuestra Excelencia constituirán Acuerdo formal entre nuestros dos Gobiernos, aplicable desde la fecha de la respuesta de Vuestra Excelencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Rafael García Velasco

A N E X O A

P R E S U P U E S T O

APORTE ITALIANO (MILES DE LIRAS)

1. PERSONAL ITALIANO

a) Personal en Ecuador	
(304 m.h. x Lit.9.800 m.h.)	2.979.200.
<u>b) Personal en Italia</u>	
- Personal Senior	
(73. m.h. x Lit. 7.400 m.h.)	540.200,
- Personal Junior	
49m.h. x Lit. 5.800 m.h.)	284.200
- Personal de apoyo	
(45 m.h. x Lit. 4.600 m. h.)	<u>207.000</u>
TOTAL b)	1.031.400
<u>c) Viajes aéreos</u>	
- Roma-Quito I/V	
* Tarifa económica (Y)	
(n. 21 v x 3.500 Lit./v)	74.550
* Tarifa excursión (YE)	
(n. 55 v x 2.550 Lit./v)	140.250

- en Ecuador
  (n. 11 v x 100 Lit./v) 1.100

TOTAL c) 215.900

d) Actividades de especialidad
- Topografía 14.000

e) Gastos generales
(15% sobre los rubros c) y d) 34.524

TOTAL PERSONAL 4.275.024

2 EQUIPOS, MATERIALES Y GASTOS VARIOS

2.1./a.1	Medios de transporte acuáticos y vehículos	1.340.115
2.1./a.2	Equipos de campamento	73.370
2.1./a.3	Instrumentos topográficos	36.690
2.1./a.4.	Equipos de Oficina	41.350
2.1./a.5.	Equipos para taller	45.500
2.1./b.1.	Tuberías para sifón	578.670
2.1./b.2.	Válvulas hidráulicas	69.230
2.1./b.3.	Gaviones y colchones	36.970
2.1./b.4.	Tuberías de acero	56.800
2.1./b.5.	Pequeñas columnas hidrantes y derivados	164.800
2.1./b.6.	Aparatos hidráulicos de riego	316.200
2.4.1.	Personal local (Ecuador)	1.203.000
2.5.	Respuestos	297.000
	TOTAL 2 EQUIPOS, MATERIALES Y GASTOS VARIOS	4.259.695

Todos los rubros incluyen gastos generales equivalentes al 15%

3. GASTOS DE APOYO

- Gastos de apoyo en Italia (Computer, secretaria, traducciones, telecomunicaciones, reproducciones, viajes en Italia, etc.)	417.480
- Mingas	60.000
- Trabajos privados	1.215.000
- Servicios externos locales	150.000
- Gestión medios de obra e implementos, material vario de campamento	870.000
- Seguros de campamento	165.000
- Transportes excluyendo respuestos	811.266
- Respuestos (transporte)	99.590
TOTAL GASTOS DE APOYO	3'788.336

Todos los rubros incluyen el 15% por gastos generales.

4. AUMENTO COSTOS E IMPREVISTOS 1.826.945

(suma verificable a consuntivo)

ANEXO B

PRESUPUESTO

APORTE ECUATORIANO (MILES DE SUCRES)

	TOTAL	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
1) Personal					
1.1 Personal Técnico					
1 Profesional Quito	5,040	720	1,440	1,440	1,440
1 x 42 x 120					
4 Profesional Rio-					
bamba 4 x 42 x 96	16,128	2,304	4,608	4,608	4,608
1.2 Personal Adminis-					
trativo					
3 Contadores					
3 x 42 x 60	7,560	1,080	2,160	2,160	2,160
1 Secretaria					
1 x 42 x 48	2,016	288	576	576	576
1.3 Personal apoyo					
150 m/h x 21,6	3,238	463	925	925	925
SUBTOTAL 1	33.982	4.855	9.709	9.709	9.709
2) Logística					
2.1.Equipamiento Oficina					
San Gerardo y Guano	12,000	12,000			
2.2.Mantenimiento					
Vehículos					
4 x 8 x 42	1,613	230	461	461	461
2.3.Repuestos	648	162	162	162	162
2.4.Material de					
Escritorio	1,920	480	480	480	480
2.5.Compra tubería	156,000		156,000		
2.6.Construcción					
hidráulica	24,000		8,400	8,400	7,200
SUBTOTAL 2	196.181	12.872	165.503	9.503	8.303
Imprevistos	11.837	1.691	3.382	3.382	3.382
TOTAL GENERAL (1.2.3)	242.000	19.418	178.594	22.594	21.394
MILLARES DE LIRAS	3'183.4000	255.435	2'349.323	297.214	281.428

L'AMBASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO D'ITALIA A QUITO
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'ECUADOR

Quito, 27 de abril de 1988

Señor Ministro,

Tengo el honor de acusar recibo de la atenta nota de Vuestra Excelencia n. 42 DGT en fecha 12 de abril próximo pasado, cuyo texto es el siguiente:

"Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de proponerle la concertación de un Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica entre los Gobiernos de la República del Ecuador y la República de Italia para la ejecución parcial de obras de riego en los proyectos Chambo y Guano de la Provincia de Chimborazo, al tenor de las siguientes disposiciones:

ARTICULO I

ANTECEDENTES

El 27 de junio de 1978, los Gobiernos de la República del Ecuador e Italia adoptaron un Convenio Básico de Cooperación Económica, Industrial y Técnica, a fin de desarrollar y consolidar las relaciones económicas, industriales y técnicas existentes tradicionalmente entre ambos Estados.

El presente Acuerdo Complementario se suscribe de conformidad con lo previsto en el Artículo 1, literal a) del Convenio Básico, y segun los lineamientos y necesidades planteados por el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos -INERHI-.

ARTICULO II

El presente Acuerdo Complementario prevé alcanzar el cumplimiento del siguiente objetivo:

Desarrollar el regadío en la Provincia de Chimborazo mediante la construcción parcial de la infraestructura hidráulica en los proyectos Chambo y Guano.

Las acciones a realizarse, así como los datos técnicos esenciales del Programa, se detallan en los documentos del Proyecto y sus anexos A y B; así como en el Contrato Interinstitucional del INERHI con la firma consultora C. Lotti de Italia.

ARTICULO III

MARCO INSTITUCIONAL

Para cumplir con el objetivo propuesto, el Gobierno de la República del Ecuador designa al Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos - INERHI- como organismo de ejecución del programa por parte ecuatoriana, mientras que, segun indicación del Gobierno del Ecuador, la ejecución del programa por parte italiana es confiada a la Firma Consultora C. Lotti & C. de Roma - Italia (en adelante llamada "La Consultora").

ARTICULO IV

RESPONSABILIDAD Y APORTES DEL ECUADOR

El Gobierno del Ecuador a través del INERHI, contribuirá con la suma de 230'163.000 sucres, más un monto fijado tentativamente en 11'837.000 sucres, para cubrir el aumento de costos y los imprevistos, detalle que consta en el Anexo B del Proyecto.

Además el INERHI se compromete a lo siguiente:

- Designar un coordinador en Quito y un Jefe del Proyecto en Riobamba, responsables de la coordinación entre el INERHI y la Consultora. El Jefe del Proyecto planificará, organizará y supervisará la participación del personal de contraparte en la ejecución de las actividades.

- Proveer el personal técnico, administrativo y de apoyo, necesario para la ejecución de las tareas comprometidas.

- Responsabilizarse de los trámites de internación de los bienes aportados por Italia, incluyendo los permisos de importación, como también los gastos que supone el transporte desde el puerto de entrada en el Ecuador hasta la ciudad de Riobamba y de ésta a los lugares donde se ejecutan las obras. Todos los bienes importados, financiados por el Gobierno de Italia para la ejecución de este proyecto seran exentos de gravámenes aduaneros y gozarán de libre importación.

- Constituir la unidad administrativa en Riobamba y responsabilizarla en la realización de los trámites legales y administrativos para el pago al personal contratado por la Consultora incluyendo los cálculos de retenciones para el Seguro Social, impuestos, etc. La Consultora pondrá a disposición de esta Unidad Administrativa una minicomputadora y los programas relacionados con el procesamiento de la contabilidad.

- Será responsabilidad del INERHI la ocupación de áreas para la ejecución de las obras, incluidas canteras y la solución de todas las controversias por uso ocasional o permanente de las áreas, correspondiéndole el pago por indemnizaciones a cultivos o terrenos de acuerdo a la Ley.

- INERHI facilitará a la Consultora los equipos necesarios para la ejecución de las obras en forma ocasional y de acuerdo a las posibilidades institucionales; de la misma manera, en lo referente a los materiales básicos (cemento, hierro, etc.), efectuará los trámites necesarios para garantizar a la Consultora prioridad en el abastecimiento de dichos materiales de existir restricciones en el mercado ecuatoriano.

En el anexo B del Proyecto se detallan las listas del personal, de los equipos, de las oficinas y otras infraestructuras y de los materiales de construcción puestos a disposición del Proyecto por INERHI.

ARTICULO V

RESPONSABILIDAD Y APORTES DE ITALIA

El Gobierno de la República de Italia a través de la Firma C. Lotti & Associati-Societá di Ingegneria de Roma, contribuye con el monto de

12.323'055.000 liras italianas (en valor actual), más un monto fijado tentativamente en un 15% del valor total en liras igual a 1'826.945.000, para cubrir el aumento de costos y los imprevistos. El detalle de esta contribución consta en el Anexo A del proyecto.

La Dirección General italiana para la Cooperación al Desarrollo encarga a la Consultora C. Lotti el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

Efectuar los estudios complementarios y adicionales para la realización de dicho programa, en particular, el diseño definitivo a nivel secundario y terciario de la red de riego de los sectores 64-65 y 66 del Proyecto Chambo, el diseño definitivo y la dirección de la construcción de las obras y su envío al Ecuador.

- Adquirir en Italia todos los equipos necesarios para la realización de las obras y su envío al Ecuador.

- Adquirir en Italia y enviar al Ecuador repuestos para los mencionados equipos, segun las necesidades, durante todo el período de realización de las obras;

- Adquirir en Ecuador una parte de los materiales necesarios para la ejecución de las obras;

- Realizar las obras descritas en el expresado programa de actividades por administración directa y/o con pequeños contratos por obra cierta con la participación de expertos, el reclutamiento de la mano de obra necesaria, la gestión de los equipos, la conducción de los trabajos, etc.

- Participar en la formación de las contrapartes mediante transferencia de tecnología;

- Dirigir y financiar parcialmente los trabajos que se ejecutarían, con la participación de los futuros beneficiarios (mingas).

En el anexo A del proyecto se detalla la lista de los expertos, de equipos y de materiales aportados por el Gobierno de Italia.

PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS

Los equipos comprados para la realización del proyecto, con la financiación italiana, por parte de la Consultora, son confiados a la misma y no podrán ser utilizados por parte de la Consultora o de INERHI, para otros fines que no sean los del presente Acuerdo Complementario.

Al término de los trabajos, dicho material podrá ser destinado por la Dirección General italiana para la Cooperación al Desarrollo a otras actividades en Ecuador financiadas por el Gobierno italiano o ser entregado, a juicio de la misma, gratuitamente al INERHI.

En este caso la transferencia será efectuada con un Convenio suscrito por INERHI, la Dirección General italiana para la Cooperación al Desarrollo y por la Consultora. La transferencia será efectuada en la situación "de facto" de los equipos.

ARTICULO VI

Una vez que se haya suscrito el presente Acuerdo Complementario, para la ejecución del proyecto, el INERHI y la Cia. Lotti & Associati-Società di Ingegneria suscribirán el documento del Contrato de Asistencia Técnica respectivo, en el que se determinan las condiciones y obligaciones de cada una de las partes contratantes.

ARTICULO VII

PLANES ANUALES DE TRABAJO

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo y de asegurar la eficiente realización de las actividades del Proyecto, el coordinador nacional del proyecto, conjuntamente con el Jefe de la Misión de expertos, elaborarán un Plan Anual de Trabajo, el mismo que deberá ser presentado a la Secretaría General de Planificación del CONADE y a la Embajada de Italia en Quito. En estos planes se detallarán los objetivos y metas específicas de ese período, las actividades a través de las cuales se lograrán las metas propuestas en el Plan de Trabajo, la nómina y

especialización de los expertos y el personal nacional que actuará en dicho periodo, así como los materiales, equipos y otros insumos que sean necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas.

El primer Plan de Trabajo deberá ser presentado en el plazo de treinta días, a partir de la llegada del experto principal al país; los siguientes planes anuales de trabajo, con el respectivo detalle, deberán ser entregados en el mes de noviembre de cada año, antes de la iniciación del ejercicio económico correspondiente.

ARTICULO VIII

A fin de realizar el seguimiento, control y evaluación del avance del proyecto se conformará un Comité de Coordinación, integrado por representantes de la Entidad Nacional Ejecutora, de la Embajada de Italia y del CONADE; para dicho propósito el Comité, en forma ordinaria, mantendrá reuniones semestrales y extraordinariamente cuando el caso lo requiera.

Para este fin, la Entidad Nacional Ejecutora del proyecto deberá presentar a cada miembro del Comité de Coordinación, un informe semestral del cumplimiento de sus actividades.

ARTICULO IX

ENMIENDAS

Las enmiendas eventuales que cada uno de los Gobiernos desee realizar al presente Acuerdo, se las hará mediante intercambio de Notas Reversales y la inclusión de participantes en la ejecución de determinadas actividades del Proyecto solo se autorizará en razón de sus servicios y siempre que su participación no signifique ingerencia operativa.

ARTICULO X

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración de cuatro años y será renovado tácitamente por todo el período

ulterior eventualmente necesario para la realización del proyecto, salvo denuncia por escrito con un preaviso de seis meses.

Los dos Gobiernos adoptarán las medidas técnico-administrativas y financieras necesarias para garantizar el desenvolvimiento de las actividades del proyecto, en el marco del presente Acuerdo.

En caso de que el Ilustrado Gobierno de Italia concuerde con el contenido de la presente Nota, ésta y la de respuesta favorable de Vuestra Excelencia constituirán Acuerdo formal entre nuestros dos Gobiernos, aplicables desdela fecha de la respuesta de Vuestra Excelencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

fdo.) Rafael García Velasco - Ministro de Relaciones Exteriores".

Al comunicar a Vuestra Excelencia la conformidad del Gobierno de Italia con el texto arriba transcrito, me es grato manifestarle que la nota de Vuestra Excelencia a la que me refiero y ésta de respuesta constituyen un Acuerdo formal entre nuestros dos Gobiernos, aplicable desde la fecha de hoy.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Giovanni Battista Crosetti

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'ECUADOR
ALL'AMBASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO D'ITALIA A QUITO

Quito, 12 aprile 1988

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di rivolgermi alla Vostra Eccellenza al fine di proporLe la conclusione di un Accordo complementare di cooperazione tecnica tra i Governi della Repubblica dell'Ecuador e della Repubblica Italiana per l'esecuzione parziale di ópere di irrigazione nei progetti Chambo e Guano della provincia di Chimborazo, in base alle seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1

PRECEDENTI. Il 27 giugno 1978 tra i Governi della Repubblica dell Ecuador e della Repubblica Italiana è stato sottoscritto un Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica, al fine di sviluppare e consolidare le relazioni economiche, industriali e tecniche tradizionalmente esistenti fra i due Stati. Il presente Accordo Complementare si sottoscrive in conformità a quanto previsto dall'Art. 1, punto a) dell'Accordo Quadro e secóndo i lineamenti e le necessità impostati dall'istituto Ecuatoriano delle Risorse Idriche - INERHI.

ARTICOLO 2

Il presente Accordo Complementare prevede il raggiungimento del seguente obiettivo:

Sviluppare l'irrigazione nella Provincia di Chimborazo mediante la costruzione parziale dell'infrastruttura idraulica nei progetti Chambo e Guano.

Le azioni che si svolgeranno, nonchè i dati tecnici essenziali del Programma si descrivono nei documenti del Progetto e negli allegati A e B, nonchè nel Contratto Interistituzionale dell'INERHI con la Ditta Consulente italiana C. Lotti.

ARTICOLO 3

AMBITO ISTITUZIONALE. Per raggiungere l'obbiettivo proposto, il Governo della Repubblica dell'Ecuador designa l'Istituto Ecuadoriano delle Risorse Idriche - INERHI come organismo di esecuzione del programma da parte dell'Ecuador, mentre, secondo indicazione del Governo dell'Ecuador, l'esecuzione del programma da parte italiana è affidata alla Ditta Consulente C. Lotti di Roma-Italia, d'ora in poi denominata la "Ditta Consulente".

ARTICOLO 4

RESPONSABILITA' ED APPORTI DELL'ECUADOR. Il Governo dell'Ecuador, attraverso l'INERHI, contribuirà con la somma di 230'163.000 sucres, più un ammontare orientativamente fissato in 11'837.000 sucres, a copertura dell'incremento dei costi ed imprevisti, dettaglio che appare nell'allegato B del Progetto.

Inoltre l'INERHI, si impegna:

- A designare un Coordinatore in Quito ed un Capo Progetto in Riobamba, responsabili del coordinamento tra l'INERHI e la Ditta Consulente. Il Capo Progetto pianificherà, organizzerà e controllerà la partecipazione del personale di Controparte all'esecuzione delle attività;

- A fornire il personale tecnico, amministrativo e di appoggio, necessario all'esecuzione dei lavori previsti;
- A rendersi responsabile delle pratiche di sdoganamento dei beni importati dall'Italia, compresi i permessi di importazione, nonchè delle spese di trasporto dal porto di entrata in Ecuador fino alla città di Riobamba e da lì ai luoghi dove si svolgeranno i lavori. Tutti i beni importati, finanziati dal Governo italiano per l'esecuzione del presente progetto, saranno esenti da aggravi doganali e godranno di libera importazione.
- A costituire l'Unità amministrativa in Riobamba e renderla responsabile della realizzazione delle pratiche legali e amministrative relative alla retribuzione del personale assunto dalla Ditta Consulente compresi i calcoli delle trattenute per la Previdenza Sociale, tasse, ecc. La Ditta Consulente metterà a disposizione di detta Unità Amministrativa un minicomputer e i programmi relativi alla contabilità;
- Saranno di responsabilità dell'INERHI l'occupazione di zone per l'esecuzione delle opere, compresi i cantieri e la soluzione di tutte le controversie dovute all'uso occasionale o permanente delle zone, spettandogli inoltre il pagamento dei risarcimenti alle coltivazioni o terreni in base alla legge;
- L'INERHI fornirà alla Ditta Consulente le attrezzature necessarie all'esecuzione delle opere in modo provvisorio ed in base alle possibilità istituzionali; ugualmente, per ciò che riguarda i materiali di base (cemento, ferro, ecc) svolgerà le pratiche necessarie al fine di garantire alla Ditta Consulente priorità nell'approvvigionamento di tali materiali in caso di restrizioni nel mercato equatoriano.

Nell'allegato B del Progetto, si descrivono le liste del personale, delle attrezzature, degli uffici ed altre infrastrutture e dei materiali per la costruzione messi a disposizione del progetto dall'INERHI.

ARTICOLO 5

RESPONSABILITA' ED APPORTI DELL'ITALIA. Il Governo della Repubblica Italiana attraverso la Ditta C. Lotti & Associati - Società di Ingegneria di Roma, contribuisce con un ammontare pari a 12'323.055.000 lire italiane (valore attuale) più una somma orientativamente fissata nel 15% sul valore totale in lire, pari a 1'826.945.000, a copertura dell'incremento dei costi e degli imprevisti. Il dettaglio di tale contributo consta nell'Allegato A del Progetto.

La Direzione Generale italiana per la Cooperazione allo Sviluppo affida alla Ditta Consulente C. Lotti il compimento dei seguenti obblighi:

- Effettuare gli studi complementari ed addizionali per la realizzazione del programma; in particolare, il disegno definitivo a livello secondario e terziario della rete di irrigazione dei settori 64, 65 e 66 del progetto Chambo; il disegno definitivo e la direzione della costruzione delle opere della tubatura TB 11;
- Acquistare in Italia tutte le attrezzature necessarie alla realizzazione delle opere ed il loro invio in Ecuador;
- Acquistare in Italia ed inviare in Ecuador pezzi di ricambio per le menzionate attrezzature, secondo le necessità, durante tutto il periodo di realizzazione delle opere;
- Acquistare in Ecuador una parte dei materiali necsesari all'esecuzione delle opere;
- Realizzare le opere descritte nel programma di attività mediante amministrazione diretta e/o mediante piccoli contratti per opera certa con la partecipazione di esperti, il reclutamento della manodopera necessaria, la gestione delle attrezzature, la conduzione dei lavori, ecc.);

- Partecipare alla formazione professionale delle controparti mediante trasferimento di tecnologia.
- Dirigere e finanziare parzialmente i lavori che si eseguiranno con la partecipazione dei futuri beneficiari (mingas).

Nell'allegato A del Progetto si descrive la lista degli esperti, delle attrezzature e dei materiali costituenti l'apporto del Governo italiano.

PROPRIETA' DELLE ATTREZZATURE. Le attrezzature acquistate per la realizzazione del Progetto, con finanziamento italiano, dalla Ditta Consulente, vengono affidate alla predetta e non potranno essere utilizzate da parte della Ditta Consulente o all'INERHI per fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo Complementare.

Al termine dei lavori, detto materiale potrà essere destinato da parte della Direzione Generale italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ad altre attività in Ecuador finanziate dal Governo italiano oppure consegnato a giudizio della stessa, gratuitamente all'INERHI.

In questo caso, il trasferimento verra effettuato mediante un Accordo sottoscritto dall'INERHI, dalla Direzione Generale italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e dalla Ditta Consulente. Il trasferimento verra effettuato nella situazione "de facto" delle attrezzature.

ARTICOLO 6

Una volta sottoscritto il presente Accordo Complementare, per l'esecuzione del progetto, l'INERHI e la Ditta C. Lotti & Associati - Società di Ingegneria, sottoscriveranno il documento del relativo Contratto di Assistenza Tecnica in cui si stabiliscono le condizioni e gli obblighi di ognuna delle parti contraenti.

ARTICOLO 7

PIANI ANNUALI DI LAVORO. Al fine di garantire il compimento degli obbiettivi del presente Accordo e di assicurare la efficiente realizzazione delle attività del Progetto, il coordinatore nazionale del Progetto, insieme al Capo Missione degli Esperti, elaboreranno un Piano Annuale di Lavoro, che dovrà essere presentato alla Segreteria Generale di Pianificazione del CONADE e all'Ambasciata d'Italia in Quito. Nei piani di lavoro si elencheranno gli obbiettivi e mete specifiche del periodo, le attività attraverso le quali si raggiungeranno le mete proposte dal Piano di lavoro, l'identificazione e la specializzazione degli esperti ed il personale locale che lavorerà in tale periodo, nonchè i materiali, le attrezzature ecc. che saranno necessari allo svolgimento delle attività programmate.

Il primo Piano di lavoro dovrà essere presentato nel termine di trenta giorni a decorrere dall'arrivo dell'esperto principale nel Paese; i successivi piani annuali di lavoro, con la relativa descrizione, dovranno essere consegnati nel mese di novembre di ogni anno, prima dell'inizio del relativo esercizio economico.

ARTICOLO 8

Al fine di realizzare il proseguimento, il controllo e la valutazione dell'avanzamento del progetto si formerà un Comitato di Coordinamento, composto da rappresentanti dell'Ente esecutore locale, dell'Ambasciata d'Italia e del CONADE; a questo scopo detto Comitato terrà riunioni ordinarie semestrali e straordinarie ogni volta in cui risulti necessario.

L'Ente locale esecutore del Progetto dovrà presentare ad ogni membro del Comitato di Coordinamento un rapporto semestrale relativo allo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 9

MODIFICHE. Le eventuali modifiche che ognuno dei due Governi vorra effettuare al testo del presente Accordo avranno luogo mediante Scambio di Note e l'inserimento di partecipanti all'esecùzione di determinate attività del progetto verrà autorizzato soltanto a seconda dei servizi prestati e semprechè detta partecipazione non significhi ingerenza operativa.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avra una durata di quattro anni e sara rinnovato tacitamente per tutto l'ulteriore periodo eventualmente necessario per la realizzazione del progetto, salvo denuncia scritta con un preavviso di sei mesi.

I due Governi adotteranno le misure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie al fine di garantire lo svolgimento delle attività del Progetto, nell'ambito del presente Accordo.

Nel caso in cui l'illustre Governo Italiano concordi con quanto contenuto nella presente Nota, questa e la risposta favorevole di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo formale tra i nostri due Governi, applicabile dalla data di risposta di Vostra Eccellenza.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia piu alta e distinta considerazione.

f.to Rafael Garcia Velasco

L'AMBASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO D'ITALIA A QUITO
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'ECUADOR

Quito, 27 aprile 1988

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricezione della Nota di Vostra Eccellenza n. 42 DGT del 12 aprile ultimo scorso, il cui testo è il seguente:

(omissis)

Nel comunicare a Vostra Eccellenza l'accordo del Governo Italiano con il testo sopra riportato, mi è gradito comunicarLe che la Nota di Vostra Eccellenza alla quale mi riferisco e questa di risposta costituiscono un Accordo formale tra i nostri due Governi, applicabile dalla data di oggi.
Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta e distinta considerazione.

f.to Giovanni Battista Crosetti

XXXIV

22-29 aprile 1988, Roma

Scambio di Note fra Italia ed Uruguay concernente il finanziamento del Programma di riabilitazione di piccole e medie imprese uruguayane con allegato schema di valutazione (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA
ALL'AMBASCIATORE DELL'URUGUAY A ROMA
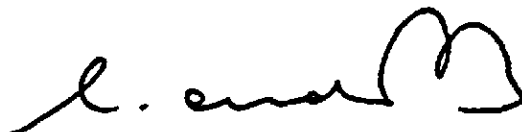
Roma, 22 aprile 1988

Signor Ambasciatore,

mi è gradito rivolgermi a Lei in merito al finanziamento da parte italiana del Programma di riabilitazione di piccole e medie imprese uruguaiane concordato in occasione della mia visita a Montevideo nel dicembre 1985.

Per rendere operativo il credito di aiuto è necessario definire di comune accordo le procedure che dovranno essere seguite in sede di valutazione dei progetti di investimento da imputare al credito stesso. Nell'unire uno Schema di Valutazione che potrebbe essere adottato, ho l'onore di proporre che, se tale schema è accettato dal Governo dell'Eccellenza Vostra, la presente e la risposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiscano un Accordo Complementare al Memorandum di Intesa Relativo a Programmi di Cooperazione allo Sviluppo tra Italia e Uruguay firmato a Montevideo il 23 dicembre 1985, che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

(1) Entrata in vigore: 29 aprile 1988.

ALLEGATO

SCHEMA DI VALUTAZIONE

I) ASPETTI GENERALI

- Sarà formato un "Gruppo di lavoro" composto da rappresentanti delle due Parti, che potrebbe indicativamente essere composto da funzionari della Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Banco Repùblica, Corporaciòn Nacional para el Desarrollo per la parte uruguaina; di Mediocredito centrale e da esperti per la parte italiana.

- Dopo la prima riunione, in data da concordarsi, il "Gruppo di lavoro" terrà riunioni periodiche, convocate di volta in volta, allo scopo di mantenere il flusso continuo delle valutazioni.

- Il "Gruppo di lavoro" avrà il compito di valutare i progetti di investimento - pre-selezionati dai competenti organismi uruguaiani - in tutti i loro aspetti tecnici, economici e finanziari, alla luce degli obiettivi prioritari uruguaiani e della cooperazione italiana.

- Qualora lo consideri opportuno, il "Gruppo di Lavoro" potrà incontrarsi con gli imprenditori interessati e visitare le istallazioni delle imprese per raccogliere maggiori informazioni sui progetti in esame e sulle stesse imprese.

- Il risultato della valutazione di tutti i progetti sarà formulato congiuntamente dal "Gruppo di Lavoro" italo-uruguaianoo e costituirà la premessa della stima di congruità dei costi dei beni di capitale ed eventuali servizi da acquistarsi in Italia.

- La stima di congruità verrà effettuata in Italia e comunicata per le normali vie diplomatiche alle Autorità uruguaiane.

- Il Ministero degli Esteri uruguaiano farà infine pervenire a quello italiano la formale richiesta di finanziamento ed il contratto o la fattura definitiva, espressi in dollari USA.

II) INFORMAZIONI DA FORNIRE

Ragione sociale e forma giuridica-Sede

Numero domanda

Finanziamento richiesto (in dollari USA)

Parte A

Notizie storiche	Epoca di inizio attività. Eventuali relazioni operative, commerciali e finanziarie con gruppi di controllo. Notizie sulle precedenti attività dei soci (persone fisiche e società) nel caso di nuove iniziative.
Attività svolta	Principale attività produttiva ed anche attività secondarie, se rilevanti ai fini del nuovo investimento specificare qual'è il prodotto venduto; quale la materia prima, quale lavorazione viene effettuata). Quantità annuale prodotta nell'ultimo biennio.
Struttura produttiva	Superficie totale e superficie coperta. Potenza installata. Principali linee produttive e macchinari già installati. Organico.

Dati di bilancio

Vendite annuali in valore dell'ultimo biennio (con indicazione di eventuali significative attività di commercializzazione).

Risultato operativo e risultato netto dell'ultimo biennio.

Breve commento sugli andamenti e relative motivazioni.

Struttura patrimoniale.

PARTE B -

Il programma d'investimento.

Obiettivi Generali.

- Indicazione delle motivazioni principali del programma d'investimento (aumento della capacità produttiva, avvio di una nuova linea di produzione, sostituzione di macchinari obsoleti, riduzione dei costi operativi, miglioramento della qualità ed altro).

Descrizione.

- Elencazione dei principali impianti e macchinari inclusi nel programma, con evidenziazione di quelli già in possesso dell'impresa;

- indicazione del costo pesos uruguaiani (del 1° febbraio 1988) dell'intero programma, incluse le spese per eventuali opere civili e gli altri costi accessori;

- sommaria indicazione delle fonti finanziarie del programma.

Obiettivi specifici.

- Indicazione sintetica della capacità produttiva e dell'organico dopo l'effettuazione dell'investimento;

- previsione di vendita aziendale a programma ultimato, con indicazione dei principali mercati, argomentata sulla base delle condizioni degli stessi;

- indicazione di massima dei risultati economici previsti a programma ultimato.

PARTE C -

Investimenti per i quali è richiesto il credito di aiuto.

Per ognuno dei beni e servizi di origine italiana, per i quali viene richiesto il credito d'aiuto, bisognerà che vengano fornite le seguenti informazioni:

- descrizione sintetica;

- indicazione della quantità per la quale viene richiesta la fornitura;

- riferimento ad una fattura pro-forma, offerta o preventivo (numero e data) del fornitore italiano prescelto (con indicazione del relativo recapito);

- indicazione del prezzo, risultante dalla pro-forma, offerta o preventivo, espresso nella stessa valuta di riferimento della pro-forma, offerta o preventivo;

- conversione in dollari del prezzo indicato ad un tasso di cambio chiaramente esplicitato;

- somma di tutti gli importi in dollari delle forniture e relativa quadratura con l'importo in dollari del finanziamento richiesto.

Al documento contenente le indicazioni di cui sopra devono inoltre essere acclusi le pro-forma, offerte e preventivi in esso richiamati.

Se in esso venissero offerti più attrezzature, accessori, optionals, etc., fra di loro alternativi, o se l'impresa uruguaiana non intendesse acquistare tutti gli item inclusi nel documento d'offerta, sarà necessario specificare in un documento allegato quali item vengono prescelti.

L'AMBASCIATORE DELL'URUGUAY A ROMA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Roma, 29 aprile 1988.-

Signor Ministro,

Ho l'onore di rivolgermi a Sua Eccellenza in relazione alla Vostra Nota n. 227/XVII in data 22 aprile del corrente anno, la quale esprime:

"Roma, 22 aprile 1988

"Signor Ambasciatore,

"Mi é gradito rivolgermi a Lei in merito al finanziamento "da parte italiana del Programma di riabilitazione di pic "cole e medie imprese uruguayane concordato in occasione "della mia visita a Montevideo nel dicembre 1985."

"Per rendere operativo il credito di aiuto é necessario "definire di comune accordo le procedure che dovranno "essere seguite in sede di valutazione dei progetti di "investimento da imputare al credito stesso. Nell'unire "uno Schema di Valutazione che potrebbe essere adottato, "ho l'onore di proporre che se tale Schema é accettato "dal Governo dell'Eccellenza Vostra, la presente e la ri "sposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiscano "un Accordo Complementare al Memorandum di Intesa Relati "vo a Programmi di Cooperazione allo Sviluppo tra Italia "e Uruguay firmato a Montevideo il 23 dicembre 1985, che "entrerá in vigore alla data della Nota di risposta."

"Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia "più alta considerazione"

"(Fto) Giulio Andreotti"

In accordo al testo della nota di Sua Eccellenza,ho l'onore di mettere a conoscenza che il Governo dell'Uruguay ha approvato lo Schema di Valutazione proposto, per cui mi é gradito accettare la proposta di Sua Eccellenza nel senso che la Vostra nota e la presente costituiscono un Accordo Complementario al Memorandum di Intesa relativo ai Programmi di Cooperazione allo Sviluppo tra l'Italia e l'Uruguay, firmato in Montevideo il 23 dicembre 1985, entrando in vigore il giorno della data della presente.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

Juan Domingo del Campo
Ambasciatore

XXXV

6-10 maggio 1988, San Marino - Roma

Scambio di Note fra Italia e San Marino relativo all'inizio dell'attività dell'Università Sammarinese (1).

San Marino, 6 maggio 1988/1687 d.F.R.

Signor Ministro,

ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica di San Marino è venuto nella determinazione di iniziare in tempi brevi l'attività dell'Università sammarinese, che si vuole concorra anche al potenziamento delle relazioni culturali fra i nostri due Paesi.

In considerazione di quanto precede e nello spirito di viva amicizia ed ampia cooperazione che caratterizza i rapporti italo-sammarinesi, ho l'onore di richiedere alle competenti Autorità italiane che, a condizioni di reciprocità, nel rispetto della normativa vigente nei due Paesi, docenti universitari italiani, legati o meno da rapporto a tempo pieno con Università italiane, possano far parte di organismi scientifici, prestare opera di collaborazione scientifica, svolgere attività di docenza presso l'Università di San Marino anche attraverso apposite convenzioni che potranno essere stipulate fra il predetto Ateneo e le Università italiane interessate.

Se il Governo italiano concorda con quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente lettera e quella di risposta che la S.V. vorrà cortesemente inviarmi costituiscano a tutti gli effetti un accordo tra le parti.

Sono lieto dell'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro , gli atti della mia più alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Gabriele Gatti)

(1) Entrata in vigore: 10 maggio 1988.

Signor Segretario di Stato,

a nome del Ministro degli Affari Esteri Onorevole Giulio Andreotti, ho l'onore di accusare ricezione della Sua lettera in data odierna così concepita:

" Signor Ministro,

ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica di San Marino è venuto nella determinazione di iniziare in tempi brevi l'attività dell'Università sammarinese, che si vuole concorra anche al potenziamento delle relazioni culturali fra i nostri due Paesi.

In considerazione di quanto precede e nello spirito di viva amicizia ed ampia cooperazione che caratterizza i rapporti italo-sammarinesi, ho l'onore di richiedere alle competenti Autorità italiane che, a condizioni di reciprocità, nel rispetto della normativa vigente nei due Paesi, docenti universitari italiani, legati o meno da rapporto a tempo pieno con Università italiane, possano far parte di organismi scientifici, prestare opera di collaborazione scientifica, svolgere attività di docenza presso l'Università di San Marino anche attraverso apposite convenzioni che potranno essere stipulate fra il predetto Ateneo e le Università italiane interessate.

Se il Governo italiano concorda con quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente lettera e quella di risposta che la S.V. vorrà cortesemente inviarmi costituiscano a tutti gli effetti un accordo tra le parti.

Sono lieto dell'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione".

Debitamente autorizzata con Pieni Poteri conferiti dal Ministro degli Affari Esteri ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo italiano su quanto precede.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

Roma, lì 10 maggio 1988

(Susanna Agnelli)

XXXVI

18 maggio 1988, New York

Protocollo fra Italia ed UNICEF per la realizzazione di un programma per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in Tunisia (1).

PROTOCOLLO

VISTA la legge 26 febbraio 1987 n.49, concernente la nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo;

VISTA la Dichiarazione di Intenti sottoscritta il 10 giugno 1985 a New York dal Sottosegretario Delegato per gli Interventi Straordinari nel Terzo Mondo, On. Francesco Forte, in rappresentanza del Governo Italiano (qui di seguito denominato il DONATORE), ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (qui di seguito denominato UNICEF) rappresentato dal suo Direttore Esecutivo, Signor James P. Grant, in base alla quale il Donatore e l'UNICEF dichiararano la loro intenzione di sviluppare congiuntamente un programma per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in 29 Paesi;

VISTO l'Accordo del 30 agosto 1985 e i successivi Protocolli stipulati in data 7 novembre 1985, 24 aprile 1986, 26 giugno 1986, 20 gennaio 1987 e 12 ottobre 1987 fra il DONATORE e l'UNICEF, con cui il DONATORE si impegnava a finanziare i programmi di immunizzazione e attività connesse in 26 Paesi africani;

VISTI la richiesta dell'UNICEF, la proposta di progetto e il suo analitico bilancio, presentati il 28 maggio 1987, per un'assistenza finanziaria supplementare per la realizzazione di un programma per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in Tunisia;

CONSIDERATO che la richiesta dell'UNICEF si riferisce a un programma che ha le stesse caratteristiche dei programmi di immunizzazione e attività connesse in 26 Paesi africani;

VISTO il primo Memorandum di Intesa sulle modalità di programmazione e di attuazione sottoscritto a Roma il 4 luglio 1985 dal DONATORE e dall'UNICEF ed in particolare le sue disposizioni sugli acquisti internazionali, sul personale e sulle modalità di partecipazione italiana al programma;

VISTO l'accordo raggiunto tra l'UNICEF e il Governo italiano con lettera datata 2 maggio 1986 del Direttore Esecutivo dell'UNICEF, James P. Grant, al Sottosegretario Delegato Francesco Forte concernente le spese dell'UNICEF per gli acquisti internazionali;

(1) Entrata in vigore: 18 maggio 1988.

VISTA la necessità di dotare l'UNICEF dei mezzi finanziari adeguati per l'attuazione del programma predisposto per la Tunisia;

Il DONATORE e l'UNICEF convengono quanto segue:

1. Il DONATORE approva il finanziamento del programma di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia in Tunisia sulla base del documento di progetto qui allegato (Allegato 1) che deve considerarsi parte integrante del presente Protocollo. Il finanziamento massimo sarà pari ad un ammontare di 1.149.365 dollari USA per il periodo 1988-1989.

2. Il DONATORE finanzierà il costo totale del programma di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia e attività connesse in Tunisia sulla base del succitato documento di progetto e del suo dettagliato bilancio con la seguente ripartizione le cui cifre sono espresse in dollari USA:

		1988	1989	Totale
a.	Spese di Programma	144.000	161.000	305.000
	Rimborso Costo Operativi Generali (6%)	8.640	9.660	18.300
	Totale Parziale	152.640	170.660	323.300
b.	Acquisti Internazionali	621.065	173.228	794.293
	Soprattassa 4%	24.843	6.929	31.772
	Totale Parziale	645.908	180.157	826.065
	TOTALE GENERALE	**798.548**	**350.817**	**1.149.365**

3. Un primo versamento pari al 30% dei fondi necessari per il primo anno di attività per un ammontare di 239.564 dollari USA sarà eseguito entro 45 giorni dalla firma del presente Protocollo secondo la seguente ripartizione:

a. Spese di Programma 45.792 dollari USA
b. Acquisti Internazionali 193.772 dollari USA

4. I versamenti successivi saranno effettuati in rate semestrali a partire dal 30 giugno 1988, sulla base di una unica richiesta di versamento dell'UNICEF, accompagnata da separati rendiconti di spesa per le spese di programma e gli acquisti internazionali, nonchè dalle relazioni sullo stato di avanzamento, per la totalità dei programmi finanziati dal Governo italiano in virtù del presente Protocollo e del Sesto Protocollo stipulato a New York il 12 ottobre 1987. Tale richiesta di versamento sarà pari alle somme necessarie per far fronte agli impegni di spesa assunti dall'UNICEF nei limiti del totale dei fondi stanziati in virtù del presente Protocollo.

5. L'erogazione di somme relative alle spese di programma in Tunisia fino a un totale di 323.300 dollari USA sarà considerata come entrata supplementare del bilancio dell'UNICEF. Le entrate per ciascuna annualità di programma sono definite all'articolo 2, e cioè saranno pari a 152.640 dollari USA per il 1988 e 170.660 dollari USA per il 1989.

6. L'erogazione di somme relative alle spese per acquisti internazionali per lo stesso paese fino a un totale di 826.065 dollari USA sara amministrata come un fondo fiduciario per ciascuna annualità di programma, come dettagliato all'articolo 2, e non sarà considerata come entrata dell'UNICEF.

7. Lo spostamento di qualsiasi somma dai fondi per le spese di programma ai fondi per gli acquisti internazionali e vice versa potrà essere effettuato solo con l'accordo del DONATORE e nel caso'superi il 20% del totale di ciascuna componente sulla base di un nuovo e analitico bilancio. Tale spostamento di somme se necessario potrà essere effettuato solo una volta l'anno.

8. I fondi saranno amministrati secondo le procedure, i regolamenti e le direttive dell'UNICEF, salvo che per gli acquisti internazionali a cui si applicheranno le disposizioni definite dalla lettera del 2 maggio 1986 a firma del Direttore Esecutivo dell'UNICEF Sig. James P. Grant al Sottosegretario Delegato On. Francesco Forte.

9. Ulteriori fondi per il finanziamento del programma in Tunisia che forma oggetto del presente Protocollo saranno erogati per le fasi successive di attività sulla base dei piani d'azione annuali e dei dettagliati bilanci, nonchè delle relazioni sullo stato di avanzamento del programma e dei relativi rendiconti di spesa semestrali.

10. I suindicati contributi saranno versati sul conto corrente n.467833-0001 intestato all'UNICEF presso il Banco di San Paolo di New York, 499 Park Avenue, 10022 New York.

11. Il DONATORE in collaborazione con l'UNICEF e nel contesto degli accordi di base esistenti tra l'UNICEF e il Governo beneficiario predisporrà le azioni necessarie al fine di accertare le attività svolte e la loro conformità al presente Protocollo.

12. Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma.

13. Ambedue i testi del presente Protocollo nelle lingue italiana e inglese, faranno ugualmente fede.

Firmato a New York il 18 maggio 1988

PER L'UNICEF

James P. Grant

JAMES P. GRANT
DIRETTORE ESECUTIVO

PER IL GOVERNO ITALIANO

Maurizio Bucci

MAURIZIO BUCCI
RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO LE NAZIONI UNITE

XXXVII

18 maggio 1988, New York

Protocollo (n. 3) fra Italia ed UNICEF per la realizzazione di un programma integrato per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in 7 Paesi dell'istmo centro-americano: *A)* Protocollo (n. 3); *B)* Allegato (1).

A) PROTOCOLLO (N. 3)

VISTA la legge n.49 del 26 febbraio 1987 concernente la nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo;

VISTO l'Accordo sottoscritto il 3 luglio 1985 a Roma tra il Governo Italiano (qui di seguito denominato il DONATORE) ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (qui di seguito denominato UNICEF) per il finanziamento per un periodo di cinque anni di un programma di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia in Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, fino ad un ammontare massimo di 15.253.450 dollari USA congiuntamente con la Comunità Economica Europea (qui di seguito denominata CEE) che contribuirà così una somma ulteriore pari a 16.500.000 ECU per lo stesso periodo di tempo;

VISTI i successivi Protocolli sottoscritti tra il DONATORE e l'UNICEF rispettivamente il 23 gennaio 1986 e il 12 ottobre 1987 con i quali il DONATORE si impegnava a finanziare il programma di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia nei paesi sopra menzionati;

VISTO il primo Memorandum di Intesa sulle modalità di programmazione e attuazione sottoscritto a Roma il 4 luglio 1985 dal DONATORE e dall'UNICEF ed in particolare le sue disposizioni sugli acquisti internazionali, sul personale e sulle modalità di partecipazione italiana al programma;

VISTO l'accordo raggiunto fra il DONATORE e l'UNICEF nella riunione del Comitato Congiunto del 23-24 settembre 1986, di trattare la totalità dei fondi erogati dal DONATORE, sulla base di questo e di altri futuri Protocolli relativi al Programma, come entrata supplementare dell'UNICEF senza differenziare fra spese di programma e spese per acquisti internazionali;

VISTO l'accordo raggiunto tra l'UNICEF e il Governo Italiano con lettera datata 2 maggio 1986 del Direttore Esecutivo dell'UNICEF James P. Grant al Sottosegretario Delegato Francesco Forte concernente le spese dell'UNICEF per gli acquisti internazionali;

VISTO lo scambio di lettere intervenuto in data 9 febbraio 1987 e 9 maggio 1987 tra il DONATORE e la CEE circa i termini della loro rispettiva partecipazione al programma nei cinque anni dal 1986 al 1990;

---

(1) Entrata in vigore: 18 maggio 1988. I «piani d'azione» non si pubblicano per motivi tecnici.

VISTI i Piani d'Azione e i preventivi analitici di spesa per il 1988 presentati dall'UNICEF al fine di dare continuità alla realizzazione dei programmi di Sopravvivenza e Sviluppo del Bambino nei sette Paesi dell'Istmo Centro Americano più sopra citati;

VISTA la necessità di dotare quanto prima l'UNICEF di mezzi finanziari adeguati per la prosecuzione dei programmi già finanziati con precedenti Protocolli e fino al 31 dicembre 1988;
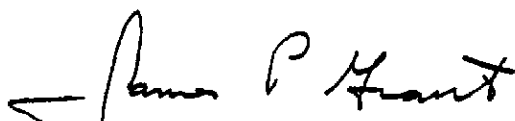
Il DONATORE e l'UNICEF convengono quanto segue:

1. Il DONATORE sosterrà il costo convenuto per il 1988 dei programmi di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia in Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama sulla base degli accordi intervenuti con la CEE e degli acclusi piani d'azione e bilanci di previsione (all. 1-8 in lingua inglese per Belize ed in lingua spagnola per gli altri paesi e per le attività sub-regionali) che devono considerarsi parte integrante del presente Protocollo.

2. Il finanziamento previsto per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1. è pari a 2.772.000 dollari USA secondo la ripartizione per paese indicata nell'allegata Tabella "A" che deve considerarsi parte integrante del presente Protocollo.

3. Un primo versamento pari al 30% dei fondi necessari per le attività per il 1988 per un ammontare pari a 831.600 dollari USA sarà eseguito entro 45 giorni dalla firma del presente Protocollo.

4. I versamenti successivi saranno effettuati in rate semestrali a partire dal 30 giugno 1988, sulla base di una unica richiesta di versamento dell'UNICEF, accompagnata dai rendiconti di spesa e dalle relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi finanziati dal Governo Italiano in virtù del presente Protocollo e del Secondo Protocollo stipulato a New York il 12 ottobre 1987. Tale richiesta di versamento sara pari alle somme necessarie per far fronte agli impegni di spesa assunti dall'UNICEF nei limiti del totale dei fondi stanziati in virtù del presente Protocollo.

5. Il contributo di 2.772.000 dollari USA sara considerato come entrata supplementare dell'UNICEF per il 1988.

6. Detto contributo sara amministrato secondo le procedure, i regolamenti e le direttive dell'UNICEF, e nello spirito delle disposizioni definite dalla lettera del 2 maggio 1986 a firma del Direttore Esecutivo dell'UNICEF James P. Grant al Sottosegretario Delegato Francesco Forte.
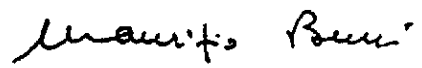
7. Ulteriori fondi per il finanziamento dei programmi che formano oggetto del presente Protocollo saranno erogati per le fasi successive di attività in seguito all'approvazione di separati e appropriati Protocolli nonchè sulla base dei piani d'azione annuali e dei dettagliati bilanci cosi comme delle relazioni sullo stato di avanzamento del programma e dei relativi rendiconti di spesa semestrali.

8. I suindicati contributi saranno versati sul conto corrente n.467833-0001 intestato all'UNICEF presso il Banco di San Paolo di New York, 499 Park Avenue, 10022 New York.

9. Il DONATORE in collaborazione con l'UNICEF e nel contesto degli accordi di base esistenti tra l'UNICEF e il Governo beneficiario predisporrà i necessari controlli al fine di accertare le attività svolte e la loro conformità al presente Protocollo.

10. Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma.

11. I testi di questo Protocollo, nelle lingue italiana ed inglese, fanno egualmente fede.

Firmato a New York il ...18 maggio 1988...

PER l'UNICEF

JAMES P. GRANT
DIRETTORE ESECUTIVO

PER IL GOVERNO ITALIANO

MAURIZIO BUCCI
RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO LE NAZIONI UNITE

B) ALLEGATO

T A B E L L A "A"

Programma Sopravvivenza e Sviluppo Infanzia in
7 Paesi dell'Istmo Centro Americano

Fondi Italiani per il 1988
(in migliaia di dollari USA)

PAESE	$ USA
Belize	87
Costa Rica	203
El Salvador	600
Guatemala	710
Honduras	422
Nicaragua	529
Panama	221
TOTALE	2772

XXXVIII

18 maggio 1988, New York

Protocollo (n. 7) fra Italia e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per la realizzazione di un programma integrato per la salvezza e lo sviluppo dell'infanzia in Paesi africani: *A)* Protocollo (n. 7); *B)* Allegato (1).

A) PROTOCOLLO (N. 7)

VISTA la legge 26 febbraio 1987 n.49, concernente la nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo;

VISTA la Dichiarazione di Intenti sottoscritta il 10 giugno 1985 a New York dal Sottosegretario Delegato per gli Interventi Straordinari nel Terzo Mondo On. Prof. Francesco Forte, in rappresentanza del Governo Italiano (qui di seguito denominato il DONATORE), ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (qui di seguito denominato UNICEF) rappresentato dal suo Direttore Esecutivo, Signor James P. Grant, in base alla quale il DONATORE e l'UNICEF dichiararono l'intenzione di sviluppare congiuntamente un programma per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in 29 paesi africani;

VISTO l'Accordo del 30 agosto 1985 e i successivi Protocolli stipulati in data 7 novembre 1985, 24 aprile 1986, 26 giugno 1986, 20 gennaio 1987 e 12 ottobre 1987 fra il DONATORE e l'UNICEF, con cui il DONATORE si impegnava a finanziare i programmi di immunizzazione e attività connesse in Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Capo Verde, Repubblica Centro Africana, Ciad, Gibuti, Guinea Equatoriale,Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo e Uganda;

VISTO il primo Memorandum di Intesa sulle modalità di programmazione e attuazione sottoscritto a Roma il 4 luglio 1985 dal DONATORE e dall'UNICEF ed in particolare le sue disposizioni sugli acquisti internazionali, sul personale e sulle modalità di partecipazione italiana al programma;

VISTO il Protocollo tra il DONATORE e l'UNICEF del 24 aprile 1986 concernente le modalità finanziarie delle operazioni di approvvigionamento rimborsabile realizzate dall'UNICEF nell'ambito dei Programmi per la Sopravvivenza e lo Sviluppo dell'Infanzia finanziati dal DONATORE;

VISTO l'accordo raggiunto tra l'UNICEF e il Governo Italiano con lettera datata 2 maggio 1986 del Direttore Esecutivo dell'UNICEF al Sottosegretario Delegato Francesco Forte concernente le spese dell'UNICEF per gli acquisti internazionali;

VISTI i Piani d'Azione per il 1988 e gli analitici preventivi di spesa presentati dall'UNICEF al fine di dare continuità alla realizzazione dei programmi di immunizzazione e attività connesse nei paesi africani più sopra citati;

(1) Entrata in vigore: 18 maggio 1988. I «piani d'azione» non si pubblicano per motivi tecnici.

VISTA la necessità di dotare quanto prima l'UNICEF di nuovi mezzi finanziari adeguati per la prosecuzione dei programmi già predisposti e fino al 31 dicembre 1988;

Il DONATORE e l'UNICEF convengono quanto segue:
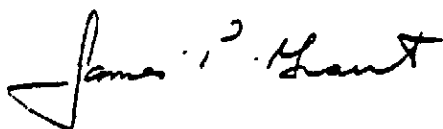
1. Il DONATORE sosterrà il costo complessivo concordato per il 1988 dei programmi di immunizzazione ed attività connesse in Angola, Benin, Burundi, Capo Verde, Repubblica Centro Africana, Ciad, Gibuti, Guinea Equatoriale, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kenia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo e Uganda sulla base degli acclusi piani d'azione per il 1988 e i dettagliati bilanci (all. 1-25 in lingua inglese o francese) che devono considerarsi parte integrante del presente Protocollo.

2. Il finanziamento previsto per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1 è pari a 34.788.052 dollari USA secondo la ripartizione indicata nell'allegata Tabella "A" che deve considerarsi parte integrante di questo Protocollo.

3. Un primo versamento pari al 30% dei fondi necessari per le attività per il 1988 per un ammontare di 10.436.415 dollari USA sarà eseguito entro 45 giorni dalla firma del presente Protocollo secondo la seguente ripartizione:

a.	Spese di Programma	4.678.850 dollari USA
b.	Acquisti Internazionali	5.757.565 dollari USA

4. I versamenti successivi saranno effettuati in rate semestrali a partire dal 30 giugno 1988, sulla base di una unica richiesta di versamento dell'UNICEF, accompagnata da separati rendiconti di spesa per le spese di programma e gli acquisti internazionali, nonché dalle relazioni sullo stato di avanzamento, per la totalità dei programmi finanziati dal Governo Italiano in virtù del presente Protocollo e del Sesto Protocollo stipulato a New York il 12 ottobre 1987. Tale richiesta di versamento sarà pari alle somme necessarie per far fronte agli impegni di spesa assunti dall'UNICEF nei limiti del totale dei fondi stanziati in virtù del presente Protocollo.

5. L'erogazione di somme relative alle spese di programma in Angola, Benin, Burundi, Capo Verde, Repubblica Centro Africana, Ciad, Gibuti, Guinea Equatoriale, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kenia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo e Uganda fino a un totale di 15.596.169 dollari USA sara considerata come entrata supplementare del bilancio dell'UNICEF per il 1988.

6. L'erogazione di somme relative alle spese per acquisti internazionali per gli stessi paesi fino a un totale di 19.191.883 dollari USA sarà amministrata come un fondo fiduciario e non sara considerata come entrata dell'UNICEF.

7. Lo spostamento di qualsiasi somma dai fondi per le spese di programma ai fondi per gli acquisti internazionali e vice versa puo essere effettuato solo con l'accordo del DONATORE e nel caso superi il 20% del totale di ciascuna componente sulla base di un nuovo e analitico bilancio. Tale spostamento di somme se necessario potrà essere effettuato solo una volta l'anno.

8. I fondi saranno amministrati secondo le procedure, i regolamenti e le direttive dell'UNICEF, salvo che per gli acquisti internazionali a cui si applicheranno le disposizioni definite dalla lettera del 2 maggio 1986 a firma del Direttore Esecutivo dell'UNICEF Sig. James P. Grant al Sottosegretario Delegato On. Francesco Forte.

9. Ulteriori fondi per il finanziamento dei programmi che formano oggetto del presente Protocollo (allegati 1-25) saranno erogati per le fasi successive di attività in seguito all'approvazione di separati e appropriati Protocolli nonchè dei piani d'azione annuali e dei dettagliati bilanci cosi come delle relazioni sullo stato di avanzamento del programma e dei relativi rendiconti di spesa semestrali.

10. I suindicati contributi saranno versati sul conto corrente n.467833-0001 intestato all'UNICEF presso il Banco di San Paolo di New York, 499 Park Avenue, 10022 New York.

11. Il DONATORE in collaborazione con l'UNICEF e nel contesto degli accordi di base esistenti tra l'UNICEF e il Governo beneficiario predisporrà le necessarie azioni al fine di accertare le attività svolte e la loro conformità al presente Protocollo.

12. Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma.

13. Ambedue i testi del presente Protocollo nelle lingue italiana e inglese, faranno ugualmente fede.

Firmato a New York il 18 Maggio 1988
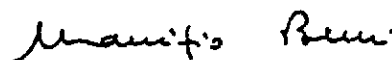
PER L'UNICEF

James P. Grant

JAMES P. GRANT
DIRETTORE ESECUTIVO

PER IL GOVERNO ITALIANO

Maurizio Bucci

MAURIZIO BUCCI
RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA

B) ALLEGATO

TABELLA «A»

(Bilancio 1988)

in dollari USA

	Spese di Programma	**Acquisti Internazionali**	**Totale**
ANGOLA	174.900	865.200	1.040.100
BENIN	304.000	541.000	845.000
BURUNDI	547.000	431.600	978.600
CAPO VERDE	205.000	120.000	325.000
REPUBBLICA CENTRO AFRICANA	358.100	494.700	852.800
CIAD	594.800	546.600	1.141.400
GIBUTI	86.716	54.320	141.036
GUINEA EQUATORIALE	131.000	119.000	250.000
ETIOPIA	1.445.000	4.430.300	5.875.300
GAMBIA	108.000	190.000	298.000
GUINEA	921.000	1.027.000	1.948.000
GUINEA BISSAU	239.500	99.000	338.500
KENIA	820.200	1.040.400	1.860.600
MALAWI	201.365	276.414	477.779
MALI	547.600	544.000	1.091.600
MAURITANIA	208.000	128.000	336.000
MOZAMBICO	710.300	786.700	1.497.000
NIGER	817.000	629.800	1.446.800
RUANDA	442.000	315.300	757.300
SENEGAL	600.000	1.020.700	1.620.700
SIERRA LEONE	612.500	600.000	1.212.500
SOMALIA	530.000	248.000	778.000
SUDAN	4.357.188	2.875.429	7.232.617
TOGO	220.000	310.000	530.000
UGANDA	415.000	1.498.420	1.913.420
Totali	**15.596.169**	**19.191.883**	**34.788.052**

XXXIX

10-23 maggio 1988, Tunisi

Scambio di Note fra Italia e Tunisia per il rinnovo del Memorandum sui servizi aerei (1)

Tunis, le 10 mai 1988

Monsieur Le Ministre,

J'ai l'honneur de Vous informer que les Autorités italiennes compétentes, se référant au Memorandum confidentiel signé à Rome le 22 avril 1978, expiré le 22 avril 1988, proposent aux Autorités tunisiennes la reconduction intégrale du dit Memorandum pour une période ultérieure de cinq ans, c'est-à-dire jusqu'au 22 avril 1993, et cela conformément à l'article 16 de l'Accord Aérien entre la République Tunisienne et la République Italienne, signé à Rome le 7 décembre 1973.

Au cas où les Autorités tunisiennes donnent leur accord sur la reconduction dudit Memorandum, la présente lettre et la lettre de réponse donneront lieu au renouvellement du Memorandum pour cinq ans, à partir du 23 avril 1988.

Veuillez croire, Monsieur Le Ministre, à l'assurance de ma très haute considération.

Claudio MORENO

(1) Entrata in vigore: il 23 aprile 1988.

Tunis, le 23 mai 1988

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu me faire parvenir une lettre rédigée comme suit :

"Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous informer que les Autorités italiennes compétentes, se référant au Mémorandum confidentiel signé à Rome le 22 avril 1978, expiré le 22 avril 1988, proposent aux Autorités tunisienns la reconduction intégrale du dit Mémorandum pour une période ultérieure de cinq ans, c'est-à-dire jusqu'au 22 avril 1993, et cela conformément à l'article 16 de l'Accord Aérien entre la République Tunisienne et la République Italienne, signé à Rome le 7 décembre 1973.

Au cas où les Autorités tunisiennes donnent leur accord sur la reconduction dudit Mémorandum, la présente lettre et la lettre de réponse donneront lieu au renouvellement du Mémorandum pour cinq ans, à partir du 23 avril 1988.

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute considération."

En réponse, j'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement Tunisien sur ce qui précède et vous prie de bien vouloir considérer Votre Lettre et la présente comme un accord entre nos deux Gouvernements

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

Mohamed BOUGHZALA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Tunisi, il 10 maggio 1988

Signor Ministro,

Ho l'onore di informarLa che le Autorità italiane competenti, con riferimento al Memorandum riservato firmato a Rom il 22 aprile 1978, scaduto il 22 aprile 1988, propongono alle Autorità tunisine il rinnovo integrale del suddetto Memorandum per un ulteriore periodo di cinque anni, vale a dire fino al 22 aprile 1993, in conformità con l'articolo 16 dell'Accordo Aereo tra la Repubblica Tunisina e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 7 dicembre 1973.

Qualora le Autorità tunisine diano il loro accordo per quanto concerne il rinnovo del suddetto Memorandum, la presente lettera e la lettera di risposta daranno luogo al rinnovo del Memorandum per cinque anni, a partire dal 23 aprile 1988.

La prego di credere, Signor Ministro, ai sensi della mia più alta considerazione.

Claudio MORENO

Tunisi, 23 maggio 1988

Signor Ambasciatore,

accuso ricevuta della lettera del seguente tenore, da Lei cortesemente inviatami :

"Signor Ministro,

Ho l'onore di informarLa che le Autorità italiane competenti, con riferimento al Memorandum riservato firmato a Roma il 22 aprile 1978, scaduto il 22 aprile 1988, propongono alle Autorità tunisine il rinnovo integrale del suddetto Memorandum per un ulteriore periodo di cinque anni, vale a dire fino al 22 aprile 1993, in conformità con l'articolo 16 dell'Accordo Aereo tra la Repubblica Tunisina e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 7 dicembre 1973.

Qualora le Autorità tunisine diano il loro accordo per quanto concerne il rinnovo del suddetto Memorandum, la presente lettera et la lettera di risposta daranno luogo al rinnovo del Memorandum per cinque anni, a partire dal 23 aprile 1988.

Voglia accettare, Signor Ministro, le assicurazioni della mia più alta considerazione".

In risposta ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo tunisino in merito a quanto sopra e La prego di voler considerare la Sua lettera e la presente come un accordo tra i nostri due Governi.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l' assicurazioni della mia più alta considerazione.

Mohamed BOUGHZALA

XL

7 giugno 1988, Roma

Memorandum d'intesa fra Italia e Venezuela per la collaborazione economica (1)

MEMORANDUM D'INTESA

In occasione della visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica del Venezuela Dottor Jaime Lusinchi hanno avuto luogo approfonditi colloqui concernenti i rapporti economici tra Italia e Venezuela.

Nel corso di tali colloqui le Parti hanno espresso la loro soddisfazione per l'andamento della collaborazione economica tra i due Paesi, che ha dato luogo alla realizzazione di importanti progetti industriali e di infrastrutture, settori nei quali sono anche in corso attualmente negoziati per nuove realizzazioni, in particolare nel settore dei trasporti. Pertanto alla luce delle esperienze positive effettuate, le due Parti hanno concordato di continuare ad operare negli stessi ed in altri settori e di presentare alla Commissione Mista Economica e Industriale progetti concreti di cooperazione.

Le due Parti si sono in particolare soffermate sulla opportunità di equilibrare le realizzazioni esistenti ed in corso di preparazione corrispondenti a rilevanti dimensioni, sviluppando anche la collaborazione per quel che riguarda le industrie di dimensioni medie e medio-piccole, settore che fornisce un contributo sostanziale allo sviluppo e

(1) Entrata in vigore: 7 giugno 1988.

all'economia di entrambi i Paesi e le cui potenzialità sono accresciute dalla presenza in Venezuela di una importante ed operosa collettività di origine italiana.

Le due Parti hanno convenuto che la collaborazione nel settore delle industrie medie e medio-piccole potrebbe realizzarsi nei seguenti settori prioritari per il Venezuela:

- industrie metalmeccaniche;
- industrie agroalimentari;
- elettronica e informatica;
- chimica fine;
- turismo;
- beni di capitale: macchine utensili, pezzi di ricambio, ecc.
- addestramento professionale nei settori precedenti.

L'obiettivo esaminato nel corso delle conversazioni di Roma è stato quello di stimolare la realizzazione di imprese miste con la partecipazione di capitale di rischio italiano e venezuelano, allo scopo di rafforzare lo sviluppo del Venezuela mediante apporto di capitali e tecnologia italiana e approfondire i rapporti tra i due Paesi.

A tal fine le due Parti hanno convenuto di mettere allo studio l'utilizzo, nella misura del possibile, delle seguenti facilitazioni e forme di assistenza:

- da parte italiana la messa a disposizione delle imprese miste di forme di sostegno finanziario (crediti all'esportazione) e assicurative (garanzie al capitale di

rischio) previste dalla legislazione italiana e compatibili con la economicità dei progetti;

- da parte venezuelana, si presteranno, nei limiti della legislazione nazionale vigente, le garanzie atte all'incoraggiamento degli investimenti italiani e si forniranno le richieste autorizzazioni per utilizzare, qualora necessario, lo strumento della capitalizzazione del debito ("debt-equity swap")

Inoltre da parte venezuelana si è chiesto di conoscere se, per rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi e in particolare la cooperazione tra imprese, anche medie e medio-piccole, fosse possibile usufruire degli strumenti previsti dalla cooperazione italiana allo sviluppo e in particolare di interventi di cooperazione tecnica, di crediti di aiuto e di incentivi alla formazione di imprese miste.

A tale scopo, da parte italiana si è manifestata la disponibilità ad esaminare in tempi brevi, nel quadro dell'applicazione della nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (Legge n.49/87), la possibilità di utilizzare alcuni degli strumenti finanziari della cooperazione italiana per contribuire allo sviluppo del Paese amico. A tale scopo risulteranno di particolare utilità le informazioni fornite in questa occasione da parte venezuelana sulla evoluzione recente della situazione economica del Paese.

Le due Parti hanno concordato di includere tale tematica nella agenda dei lavori della prossima riunione della Commissione Mista bilaterale.

Le due Parti hanno concordato che le rispettive Amministrazioni si scambieranno nei prossimi mesi delle missioni tecniche al fine di mettere a punto gli strumenti necessari per attuare le linee suindicate. Particolare riguardo verrà conferito alla specificazione dei settori prioritari di intervento ed al regime giuridico degli investimenti italiani da effettuarsi in Venezuela nei singoli settori menzionati.

Tali missioni presenteranno le loro relazioni alla seconda riunione della Commissione Mista italo-venezuelana che avrà luogo in Roma nell'ultimo trimestre del corrente anno.

Le Parti hanno infine concordato sull'obiettivo di giungere, attraverso lo strumento della Commissione Mista di Cooperazione Economica e Industriale tra i due Paesi, alla selezione di progetti di interesse per le industrie medie e medio- piccole che forniscano garanzie di un soddisfacente livello di redditività. A tale scopo verrà data la priorità a progetti che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:

- una analisi economica approfondita,
- investimenti sostanziali di capitali di rischio delle parti interessate,
- possibilità di ottenere cofinanziamenti di Organismi Internazionali,

- garanzie sufficienti per il ripagamento del loro finanziamento.

Sono state esaminate inoltre le possibilità di interventi italiani nell'ambito della cooperazione allo sviluppo del Venezuela mediante lo strumento dei finanziamenti non rimborsabili. Sono stati, a questo effetto, passati in rassegna i progetti che il Venezuela ha presentato in occasione della prima riunione della Commissione Mista svoltasi a Caracas nell'ottobre 1987. Tenuto conto della necessità di effettuare scelte compatibili con i criteri italiani nella materia, le due Parti hanno concordemente deciso di realizzare le seguenti iniziative che hanno carattere prioritario:

- prosecuzione ed ampliamento del programma di assistenza a CORDIPLAN nel settore agroindustriale attraverso una unità tecnica di appoggio (costo stimato Lit. 4-5 miliardi);

- creazione nell'Università Simon Bolivar di un Laboratorio per prove di corto circuito in media e bassa tensione (costo stimato Lit. 3-4 miliardi).

- studio nel settore della tutela ambientale per la regione centrale Aragua-Carabobo (costo stimato Lit. 800 milioni);

- studio per la valutazione delle risorse idriche nella conca dei fiumi Guasare e Limon (costo stimato Lit. 600 milioni).

Le due Parti esamineranno inoltre la possibilità di realizzare, sempre allo stesso titolo, i due seguenti programmi, i cui costi non sono ancora stati valutati:
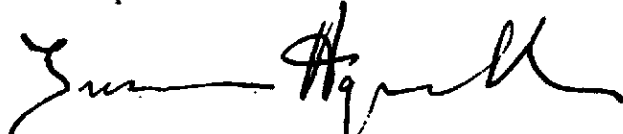
- creazione di una unità tecnica di consulenza ed appoggio al programma per lo sviluppo della media e medio-piccola industria;

- studio sullo sviluppo turistico del Venezuela.

Tali iniziative saranno raccomandate positivamente alla decisione dei competenti organi italiani preposti alla cooperazione allo sviluppo.

Le due Parti hanno concordato infine che le nuove aree di collaborazione economica e tecnica individuate in occasione della visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica del Venezuela, Dottor Jaime Lusinchi, pongano le basi per potenziare una relazione di ampio respiro e di reciproco beneficio.
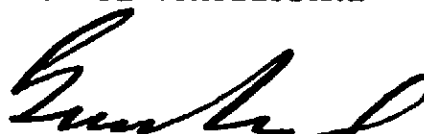
Fatto in Roma il 7 giugno 1988 in due esemplari, italiano e spagnolo, entrambi facenti fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Sen. Susanna Agnelli
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

Per il Governo della Repubblica Venezuelana

Dr. German Nava Carrillo
Ministro degli Affari Esteri

XLI

7 giugno 1988, Roma

Scambio di Note fra Italia e Venezuela per l'abolizione dei visti sui passaporti di servizio (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL VENEZUELA

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Roma, 7 de junio de 1988

Señor Sub Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia para llevar a su conocimiento el deseo del Gobierno de la República de Venezuela de concluir con el Gobierno de la República Italiana un acuerdo mediante el cual se suprime el requisito de visa en los pasaportes de servicio, bajo las siguientes condiciones:

1) Los titulares de pasaportes de servicio venezolanos válidos, miembros de la Misión Diplomática, de las Oficinas Consulares y de las delegaciones de Venezuela ante los Organismos Internacionales, con sede en Italia, están exentos del visto bueno para ingresar a territorio italiano.

2) Los titulares de pasaportes de servicio italianos válidos, miembros de la Misión Diplomática, de las Oficinas Consulares y de las Delegaciones Italianas ante los organismos internacionales con sede en Venezuela, están exentos del visto bueno para ingresar a territorio venezolano.

3) Los titulares de pasaportes de servicio venezolanos válidos, que por acuerdos o convenios oficiales establecidos, sean propuestos para cursar estudios a nivel universitario, a nivel técnico o de post-grado, están exentos del visto bueno para ingresar a territorio italiano, pudiendo permanecer en él, por un período hasta de 3 meses, prorrogables de acuerdo con la legislación vigente.

4) Los titulares de pasaportes de servicio italianos válidos, que por acuerdos o convenios oficiales establecidos, sean propuestos para cursar estudios a nivel unitersitario, a nivel técnico o de post-grado, están exentos del visto bueno para ingresar a territorio venezolano, pudiendo permanecer en él por un período hasta de 3 meses, prorrogable de acuerdo con la legislacion vigente.

(1) Entrata in vigore: 7 giugno 1988.

5) Los titulares de pasaportes de servicio venezolanos válidos, no acreditados ante el Gobierno de Italia, están exentos del visto bueno para ingresar a territorio italiano, pudiendo permanecer en él, hasta por un período de 30 días. La prórroga de su permanencia, a solicitud de la Misión Diplomática Venezolana, quedará sujeta a lo que determinen las autoridades italianas competentes.

6) Los titulares de pasaportes de servicio italianos validos, no acreditados ante el Gobierno Venezolano, están exentos del visto bueno para ingresar a territorio venezolano, pudiendo permanecer en él por un período hasta de 30 días. La prórroga de su permanencia, a solicitud de la Misión Diplomática Italiana, quedará sujeta a lo que determinen las autoridades venezolanas competentes.

7) Las facilidades del presente acuerdo no eximen a los ciudadanos de la República de Venezuela y de la República Italiana, de la obligación de observar las leyes y reglamentos de ambos países en lo que se refiere al ingreso, permanencia y salida de extranjeros.

8) El Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República Italiana, pueden suspender la aplicación del presente acuerdo por motivos de orden público, seguridad o salud pública. La suspensión, determinada por uno de los Gobiernos, deberá ser comunicada inmediatamente al otro por los canales diplomáticos competentes.

Al declarar que la presente nota y la respuesta en iguales términos de Vuestra Excelencia serán consideradas como un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, que entrará en vigor a partir de la fecha de hoy, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta estima y consideración.

Germán Nava Carrillo
Ministro de Relaciones Exteriores

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL VENEZUELA

Roma, 7 giugno 1988

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna il cui testo è qui riportato:

" Signor Sottosegretario di Stato,
ho l'onore di rivolgermi alla E.V. per portare a Sua conoscenza il desiderio del Governo della Repubblica del Venezuela di concludere con il Governo della Repubblica Italiana un'Accordo per mezzo del quale venga abolito l'obbligo di visto sui passaporti di servizio, alle seguenti condizioni:

1. i titolari di passaporti di servizio venezuelani validi, membri della Rappresentanza Diplomatica, degli Uffici Consolari e delle Delegazioni del Venezuela presso le Organizzazioni Internazionali con sede in Italia sono esenti dal visto per entrare in territorio italiano.

2. I titolari di passaporti di servizio italiani validi, membri della Rappresentanza Diplomatica, degli Uffici Consolari e delle Delegazioni italiane presso le Organizzazioni Internazionali con sede in Venezuela, sono esenti dal visto per entrare in territorio venezuelano.

3. I titolari di passaporti di servizio venezuelani validi, che a seguito di accordi o convenzioni ufficiali in vigore, siano proposti per frequentare studi a livello universitario, a livello tecnico o post-universitario, sono esenti dal visto per entrare in territorio italiano, potendo permanervi per un periodo fino a tre mesi, prorogabile in conformità alla legislazione vigente.

4. I titolari di passaporti di servizio italiani validi, che a seguito di accordi o convenzioni ufficiali in vigore, siano proposti per frequentare studi a livello universitario, a livello tecnico o post-universitario, sono esenti dal visto per entrare in territorio venezuelano, potendo permanervi per un periodo fino a tre mesi, prorogabile in conformità alla legislazione vigente.

5. I titolari di passaporti di servizio venezuelani validi, non accreditati presso il Governo italiano, sono esenti dal visto per entrare in territorio italiano, potendo permanervi per un periodo di trenta giorni. La proroga per la loro permanenza, dietro richiesta della Rappresentanza diplomatica venezuelana, sarà soggetta alle determinazioni delle Autorità italiane competenti.

6. I titolari di passaporti di servizio italiani validi, non accreditati presso il Governo venezuelano, sono esenti dal visto per entrare in territorio venezuelano, potendo permanervi per un periodo di trenta giorni. La proroga per la loro permanenza, dietro richiesta della Rappresentanza diplomatica italiana, sarà soggetta alle determinazioni delle Autorità venezuelane competenti.

7. Le facilitazioni del presente Accordo non esentano i cittadini della Repubblica del Venezuela e della Repubblica Italiana dall'obbligo di osservare le leggi e i regolamenti dei due Paesi per quanto si riferisce all'ingresso, permanenza ed uscita di stranieri.

8. Il Governo della Repubblica del Venezuela e il Governo della Repubblica Italiana possono sospendere l'applicazione del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, sicurezza o salute pubblica. La sospensione, deliberata da uno dei due Governi dovrà essere comunicata immediatamente all'altro attraverso i canali diplomatici competenti.

Nel dichiarare che la presente Nota e la risposta della E.V. in eguali termini saranno considerate come un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore a partire dalla data odierna, colgo l'occasione per rinnovarLe le assicurazioni della mia più alta stima e considerazione.".

Sono lieta, Signor Ministro, di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Susanna Agnelli

88A2764

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652176) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.